# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — VENERDI 23 SETTEMBRE — NUM. 224




## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.



PARTE NON UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **4942** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Revigliasco Torinese per la sua separazione dalla sezione elettorale di Moncalieri e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Revigliano Torinese ha 103 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Revigliano Torinese è separato dalla se-

zione elettorale di Moncalieri ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rubbiera, addì 4 settembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **4943** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Montedinove per la sua separazione dalla sezione elettorale di Montalto Marche e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Montedinove ha 104 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Montedinove è separato dalla sezione elettorale di Montalto Marche ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Ascoli Piceno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Num.* **MMDCLXXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 4 gennaio e 26 febbraio 1887 della Deputazione provinciale di Palermo, con cui fu proposto lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia Valleggio, per essersi la stessa, malgrado gli avuti eccitamenti, ricusata di porre in regolare assetto gli affari attinenti all'azienda dell'Opera pia medesima, e per avere dichiarato di non voler più attendere alla gestione affidatale;

Visti gli atti prodotti a corredo della proposta, e ritenuto essere indispensabile l'adozione di tale provvedimento nell'interesse della beneficenza pubblica;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Valleggio è disciolta, e la temporanea sua gestione è affidata alla Congregazione di carità di Palermo, con incarico a quest'ultima di provvedere al riordinamento amministrativo ed economico di detta Opera pia;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **4948** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 7 settembre 1887, n. 4934 (Serie 3ª), che approva il testo unico di legge per la tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, in virtù della facoltà conceduta dall'articolo 17 della legge del 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dai Ministri dell'Interno e delle Finanze per l'applicazione del testo unico di legge sulla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, 7 settembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.
MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'applicazione della legge 7 settembre 1887 n. 4934 (Serie 3ª), testo unico, sulla tassa di fabbricazione della polvere pirica e degli altri prodotti esplodenti.*

## TITOLO I.

## Disposizioni generali.

### Articolo 1.

La tassa stabilita dalla legge del 7 settembre 1887, N. 4934 (Serie 3ª), testo unico, è dovuta per la fabbricazione delle polveri piriche e di tutti gli altri prodotti esplodenti, qualunque sia la loro potenza esplosiva, la loro forma, il loro grado di lavorazione e l'uso cui possono essere destinati.

### Articolo 2.

La manipolazione o combinazione sotto qualsiasi forma, anche a soli composti binari, degli elementi da cui risulta la polvere pirica, non possono farsi se non in polverifici muniti della prescritta licenza e della bolletta di pagamento della tassa.

### Articolo 3.

Non è autorizzato l'uso degli apparecchi destinati alla fabbricazione delle polveri piriche o degli altri prodotti esplodenti se non sono situati in locali chiusi.

### Articolo 4.

Chiunque voglia fabbricare polveri piriche od altri prodotti esplodenti deve presentare al sindaco del comune una dichiarazione, in doppio originale, indicando:

*a)* il proprio casato e nome e quello di chi lo rappresenta in caso di assenza;

*b)* l'ubicazione precisa della fabbrica e la sua distanza in linea retta dall'abitato e dalle strade pubbliche;

*c)* i locali di cui si compone la fabbrica ed i meccanismi od apparecchi di cui intende valersi;

*d)* la qualità dei prodotti che si vogliono ottenere.

### Articolo 5.

Entro dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione il sindaco ne trasmette un originale, con rapporto motivato e coll'avviso della Giunta municipale, al prefetto della provincia, e ne dà contemporaneamente partecipazione all'Intendenza di finanza, rimettendole l'altro originale.

Entro 20 giorni l'Intendenza riferisce al prefetto circa la possibilità di accedere alla fabbrica e di esercitare un'efficace sorveglianza, e propone le condizioni da prescriversi eventualmente al riguardo

Il prefetto, entro altri 30 giorni, decide sulla dichiarazione accettandola o respingendola con decreto motivato, oppure subordinandone l'accettazione a tutte le condizioni che reputa opportune a maggiore garanzia della pubblica sicurezza e della finanza.

Il decreto del prefetto è trasmesso all'intendente, che lo fa notificare all'interessato col mezzo del sindaco.

### Articolo 6.

Il prefetto ha facoltà di revocare quando che sia la fatta concessione o d'imporre quelle nuove od ulteriori cautele che reputa necessarie. Anche in questo caso il relativo decreto è notificato all'interessato per cura dell'Intendenza di finanza.

### Articolo 7.

Contro il decreto del prefetto che nega l'apertura della fabbrica o revoca la precedente concessione, l'interessato può ricorrere al Ministero dell'Interno se il provvedimento concerne la pubblica sicurezza, ed al Ministero delle Finanze se concerne la garanzia della tassa. Ma in nessun caso potrà ripetersi dall'interessato compenso qualsiasi per danni.

### Articolo 8.

Concesso dal prefetto l'impianto o l'attivazione della fabbrica e soddisfatto dall'interessato alle condizioni che fossero state stabilite, l'Intendenza dispone per la verificazione.

Questa si eseguisce da un ingegnere di finanza, in concorso del fabbricante, e si fa risultare mediante apposito processo verbale da stendersi in doppio originale, uno dei quali è ritirato dal fabbricante e l'altro è trasmesso all'Intendenza.

Nella verificazione della fabbrica devono essere accertate le indicazioni della dichiarazione sia rispetto ai locali, sia rispetto ai meccanismi ed apparecchi. I meccanismi e gli apparecchi tassabili od altrimenti soggetti a rigorosa sorveglianza devono essere:

1. Esattamente misurati;

2. Stabilmente identificati mediante un numero progressivo impresso in rosso, all'esterno, con tinta ad olio;

3. Posti nelle condizioni richieste dall'ingegnere di finanza per essere suggellati con facilità e con piena sicurezza.

### Articolo 9.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa la misurazione dei mortai si fa a pestello alzato comprendendovi, per la rispettiva capacità, le appendici (imbuti, anelli, ecc.) che eventualmente vi fossero annesse.

Gli apparecchi a macina sono tassati indipendentemente dal numero delle macine innestate sull'albero.

La misurazione delle botti binarie si fa per l'intera capacità effettiva, escludendo cioè unicamente lo spazio occupato dai diaframmi e dalle altre appendici stabilmente infisse all'interno.

### Articolo 10.

Per ogni botte tritatoria (*binaria*) può essere accordato al fabbricante l'uso di due botti ternarie, di capacità per ciascuna non superiore a quella della binaria, purchè la lavorazione colle botti ternarie sia limitata alle ore del giorno, e quella della botte binaria sia continuativa. In caso diverso la capacità complessiva delle botti ternarie non può superare quella delle binarie.

### Articolo 11.

Appena compiuta la verificazione, i meccanismi devono essere posti sotto suggello, per impedirne l'uso.

### Articolo 12.

Ricevuto il verbale di verificazione, l'Intendenza rilascia la licenza di esercizio, sulla quale dev'essere apposta la dovuta marca da bollo somministrata dal fabbricante.

La licenza deve indicare:

*a)* il casato ed il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

*b)* l'ubicazione precisa della fabbrica;

*c)* i locali di cui la fabbrica si compone;

*d)* i meccanismi e gli apparecchi colla rispettiva identificazione, giusta il processo verbale;

*e)* la qualità dei prodotti da ottenersi.

La licenza è consegnata al fabbricante col mezzo del Sindaco, il quale ne ritira ricevuta che trasmette all'Intendenza

La licenza non dà diritto ad intraprendere qualsiasi fabbricazione o avorazione se non sia anche comprovato il pagamento della tassa.

### Articolo 13.

Negli opifici per la fabbricazione delle polveri piriche o di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, non è permesso l'esercizio di altra industria.

### Articolo 14.

Quando la lavorazione resti sospesa nella notte, la durata della lavorazione stessa dev'essere ristretta alle ore dal sorgere al tramonto del sole.

### Articolo 15.

Quando per causa di forza maggiore si debba interrompere la lavorazione, o nello intero opificio, oppure in una parte soltanto degli apparecchi tassati, è ammessa alle seguenti condizioni la restituzione della corrispondente tassa:

1. L'avvenuta sospensione del lavoro e il motivo che l'ha indotta, devono essere regolarmente denunziati, per iscritto, all'ufficio contabile di cui all'art. 24;

2. Gli agenti di vigilanza, immediatamente avvertiti dall'ufficio contabile, verificano il fatto; e, constatata la forza maggiore, appongono i suggelli agli apparecchi divenuti inattivi compilandone processo verbale;

3. La restituzione della tassa si computa dal giorno dell'apposizione dei suggelli, qualunque sia l'ora in cui è avvenuta.

Quando la sospensione del lavoro non è dovuta a forza maggiore, gli agenti lo fanno risultare dal verbale di accesso e si astengono dal suggellare gli apparecchi non potendosi far luogo a restituzione di tassa.

Articolo 16.

I pirotecnici e chiunque altro possegga apparecchi atti alla fabbricazione di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, ancorchè vogliano tenerli inoperosi, sono obbligati a farne denuncia all'Intendenza di Finanza, indicando:

*a)* il loro casato e nome;

*b)* il luogo preciso ove esistono gli apparecchi;

*c)* il numero e la qualità degli apparecchi;

*d)* la qualità delle materie che s'impiegano e del prodotto che si ottiene, oppure la volontà di tenere gli apparecchi inattivi.

La denuncia è presentata in doppio originale, uno dei quali munito del visto e del bollo d'ufficio è restituito all'interessato.

L'intendente provvede per la verificazione di questi apparecchi, secondo le norme prescritte all'art. 8.

TITOLO II.

**Obblighi dei fabbricanti, dei pirotecnici e dei possessori di apparecchi dopo la verificazione.**

Articolo 17.

Compiuta la verificazione i fabbricanti devono:

*a)* Collocare all'esterno della fabbrica una iscrizione che, a grandi caratteri, ne indichi l'esistenza;

*b)* Conservare intatte le indicazioni apposte ai meccanismi ed apparecchi;

*c)* Denunziare entro 24 ore all'ufficio finanziario le alterazioni od i guasti avvenuti ai suggelli;

*d)* Esibire il processo verbale di verificazione e la licenza di esercizio ad ogni richiesta degli agenti governativi.

Anche i pirotecnici ed i possessori degli apparecchi contemplati all'art. 16 devono uniformarsi alle prescrizioni indicate alle lettere *b* e *c* del presente articolo ed esibire agli agenti governativi il processo verbale di verificazione ad ogni richiesta.

Articolo 18.

Qualunque innovazione si voglia introdurre dai fabbricanti, dai pirotecnici o dai possessori degli apparecchi contemplati all'articolo 16, allo stato delle cose risultante dal processo verbale di verificazione, dev'essere previamente denunciata all'Intendenza di finanza.

In quanto ai fabbricanti se l'innovazione non concerne cambiamento dei prodotti, variazioni od aumento di locali, od aumento dei mezzi di produzione, è ritirata l'antica licenza e ne viene rilasciata un'altra sulla base del nuovo processo verbale di verificazione. In caso diverso devono rinnovarsi le formalità prescritte dagli articoli 4 e seguenti del presente regolamento, ed è ritirata l'antica licenza

Articolo 19.

Il fabbricante che voglia cessare del tutto dall'industria, o voglia alienare o cedere i meccanismi, ne deve dare pronta partecipazione all'Intendenza restituendo la licenza.

Eguale partecipazione devono dare i pirotecnici e i possessori degli apparecchi contemplati all'art. 16 qualora vogliano cederli od alienarli oppure destinarli ad uso diverso da quello denunziato precedentemente.

Articolo 20.

I fabbricanti di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, i pirotecnici ed i possessori degli apparecchi contemplati all'art. 16 devono somministrare agli agenti di vigilanza le informazioni che questi richiedessero circa l'uso di questi apparecchi e circa l'esercizio della loro industria. Devono inoltre prestare, senza alcun compenso, il loro aiuto e l'opera del personale da essi dipendente, per tutti i riscontri, verificazioni e pesature di materie prime e di prodotti, da eseguirsi dai detti agenti.

I pirotecnici ed i possessori degli apparecchi contemplati dall'articolo 16 sono tenuti a giustificare nei modi stabiliti dal num. 3 dell'articolo 67 del presente regolamento la provenienza della polvere pirica e delle altre materie esplodenti che adoperassero come materia prima.

TITOLO III.

**Fabbriche tassate in base alla tariffa.**

Articolo 21.

Sono tassate in base alla tariffa contemplata dall'art. 1 della legge (testo unico) tutte le fabbriche nelle quali si produca esclusivamente la polvere pirica con pestelli, con apparecchi a macina o con botti.

Nel caso in cui questi apparecchi vengano adoperati promiscuamente, la tassa è applicata indistintamente a tutti quelli in azione.

Qualora però ciascuna specie di apparecchi contemplati dalla tariffa non compia isolatamente tutte le operazioni di fabbricazione, la Finanza ha facoltà di applicare, in qualunque momento, il sistema di accertamento della tassa in base alla quota giornaliera complessiva, facendola intimare d'ufficio.

Articolo 22.

Nelle fabbriche le quali corrispondono la tassa in base alla tariffa è vietato l'uso di qualunque strumento tritatorio o mescolatorio all'infuori di quelli tassati.

È fatta un'unica eccezione per le botti ternarie in sussidio alle binarie, come è disposto dall'art. 10.

Articolo 23.

Le materie prime devono essere introdotte *a crudo e senza preventiva mescolanza* negli apparecchi tassati a tariffa.

Esse sono ammesse nello stato in cui le offre comunemente il commercio; pel carbone non è ammessa che una semplice frantumazione, diretta a facilitarne l'introduzione negli apparecchi.

Qualunque infrazione a queste disposizioni è considerata come preparazione preventiva per gli effetti previsti dagli articoli 1 e 16 della legge (testo unico).

Articolo 24.

Per intraprendere la lavorazione, l'esercente di un polverificio tassato a tariffa deve farne la dichiarazione per iscritto, almeno tre giorni prima, all'ufficio contabile incaricato di riscuotere le altre tasse sulla fabbricazione della birra, delle acque gazose, della cicoria preparata, dello zucchero, del glucosio e degli olii di seme di cotone, nella cui circoscrizione è situato il polverificio.

Uguale dichiarazione, e nello stesso termine, deve esser fatta quando il fabbricante voglia continuare la lavorazione oltre il periodo indicato nella dichiarazione precedente, o quando la lavorazione stessa sia stata interrotta.

Articolo 25.

Tale dichiarazione viene compilata in doppio esemplare, senza correzioni, cancellature od alterazioni.

Essa deve indicare, oltre il casato e nome del fabbricante, e la ubicazione dell'opificio:

*a)* Il tempo della lavorazione che deve essere per giorni consecutivi, e non inferiori a sei, fatta eccezione pei piccoli polverifici contemplati dal comma secondo dell'art. 2 della legge (testo unico), pei quali il periodo della lavorazione continuativa può essere ridotto fino a tre giorni. Però una stessa dichiarazione non può mai comprendere un periodo di lavoro maggiore di giorni 30;

*b)* Gli apparecchi da adoperarsi per tutto il tempo della lavorazione dichiarata, con indicazione, per ciascuno di essi, del numero d'identificazione e della capacità giusta l'ultimo processo verbale di verificazione della fabbrica.

Deve inoltre indicare se la lavorazione resti sospesa nella notte.

Articolo 26.

La dichiarazione di lavoro non è accettata:

*a)* Se i dati in essa contenuti non sono in perfetta corrispondenza con quelli risultanti dall'ultimo processo verbale di verificazione della fabbrica;

b) Se l'intero periodo della lavorazione dichiarata non è esteso a tutti gli apparecchi tassati che, durante il periodo stesso, si vogliono porre in azione. E ciò anche per quei polverifici che adoperassero contemporaneamente diverse specie di apparecchi.

Articolo 27.

Per gli effetti previsti dall'articolo precedente, e per la regolare applicazione della tariffa, l'Intendenza trasmette all'ufficio contabile la copia conforme ed autentica, dei processi verbali di verificazione dei polverifici, segnandovi per ciascun apparecchio e con riferimento al rispettivo numero d'identificazione lo ammontare della tassa dovuta per ciascun giorno, tanto nel caso di lavorazione continuativa, quanto nel caso di lavorazione limitata alle ore del giorno.

Quando si tratti di piccoli polverifici pei quali il periodo della lavorazione continuativa possa essere diminuito fino a tre giorni, l'Intendenza ne fa espressa menzione nella copia del processo verbale

Articolo 28.

Riconosciuta la regolarità della dichiarazione, l'Ufficio contabile liquida e riscuote la tassa rilasciando al fabbricante l'analoga bolletta, e restituendogli un esemplare della dichiarazione di lavoro, munito del visto e del bollo d'ufficio. L'altro esemplare della dichiarazione è contrapposto alla matrice della bolletta.

Nel tempo stesso spedisce l'avviso *per la vigilanza* alla brigata delle guardie di finanza, e quello *per il controllo* al capo del Circolo delle guardie di finanza.

La bolletta e l'esemplare della dichiarazione devono dal fabbricante essere esibiti agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

## TITOLO IV.

## Fabbriche di materie esplodenti diverse dalla polvere pirica, e fabbriche di polvere pirica prodotta con sistemi o meccanismi diversi da quelli considerati dalla tariffa.

### CAPO I.

*Notificazione ed effetti della quota di tassa giornaliera.*

Articolo 29.

I fabbricanti dei composti a base di nitro glicerina o di prodotti esplodenti di qualsiasi altra sorta, e quelli che producono la polvere pirica con sistemi o meccanismi non considerati dalla tariffa, devono dichiarare per iscritto all'Intendenza, dopo avvenuta la verificazione dell'opificio:

a) gli apparecchi dei quali intendono servirsi, indicando per ciascuno di essi il numero d'identificazione, giusta il processo verbale di verificazione;

b) il sistema di lavorazione che vogliono seguire, esponendo ordinatamente le singole operazioni di cui si compone;

c) la qualità e lo stato delle materie prime da impiegarsi e la qualità del prodotto da ottenersi;

d) la durata della lavorazione, cioè se continuativa o limitata alle ore del giorno.

Articolo 30.

In base a questa dichiarazione, la sezione tecnica dell'Intendenza determina la quota di tassa giornaliera e la fa notificare al fabbricante col mezzo di un delegato alla vigilanza.

Un originale dell'atto relativo viene rilasciato al fabbricante, e l'altro, sottoscritto da quest'ultimo o munito della data della notificazione e della firma di chi la eseguì, è restituito alla detta sezione tecnica.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato alla vigilanza indica tale circostanza nell'atto prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, o di altri che lo rappresenti, il delegato consegna l'atto al sindaco del Comune indicando questa circostanza nell'atto stesso.

Articolo 31.

La quota determinata dalla sezione tecnica diventa definitiva dopo 15 giorni dalla sua notificazione quando non sia stato regolarmente richiesto l'accertamento diretto della produzione coll'obbligo di sostenere la metà della spesa necessaria.

Qualora prima che scadano i 15 giorni o che sia istituito il servizio per l'accertamento diretto del prodotto, il fabbricante presenti una dichiarazione di lavoro, la liquidazione della tassa si eseguisce:

a) in base alla quota notificata, se trattasi di fabbrica che al momento della notificazione della quota si trovava inattiva;

b) in base alla quota preesistente, se trattasi di fabbrica che si trovava in lavorazione.

Articolo 32.

La quota notificata al fabbricante, la sua decorrenza, e le condizioni essenziali di lavoro in base alle quali la quota stessa fu stabilita, sono tosto comunicate dall'Intendenza (sezione tecnica) all'ufficio contabile.

Uguale comunicazione è fatta in ogni caso di cambiamento di quota.

L'ultima comunicazione annulla le precedenti.

Articolo 33

Per intraprendere la lavorazione, l'esercente di una fabbrica tassata in base alla quota giornaliera complessiva deve farne la dichiarazione per iscritto, almeno tre giorni prima, all'ufficio contabile indicato all'articolo 24.

Uguale dichiarazione e nello stesso termine, deve essere fatta quando il fabbricante voglia continuare la lavorazione oltre il periodo contemplato nella dichiarazione in corso, o quando la lavorazione stessa sia stata interrotta.

Articolo 34.

Tale dichiarazione è compilata in doppio originale senza correzioni, cancellature od alterazioni.

Essa deve indicare, oltre il casato e nome del fabbricante, e la ubicazione dell'opificio:

a) Il tempo della lavorazione che deve essere per giorni consecutivi e non inferiori a sei. Una stessa dichiarazione non può comcomprendere un periodo di lavoro maggiore di giorni 30;

b) Le condizioni essenziali di lavoro in base alle quali fu stabilita la quota e segnatamente la durata giornaliera della lavorazione e gli apparecchi da attivarsi, col rispettivo numero di identificazione secondo l'ultimo processo verbale di verificazione della fabbrica.

Articolo 35.

La dichiarazione di lavoro non è accettata se i dati di essa non siano in perfetta corrispondenza con quelli che servirono per la determinazione della quota di tassa giornaliera, e che furono notificati all'ufficio contabile, giusta l'articolo 32.

Articolo 36.

Accettata la dichiarazione, l'ufficio contabile liquida e riscuote la tassa rilasciando al fabbricante l'analoga bolletta, e restituendogli un esemplare della dichiarazione stessa munita del visto e del bollo di ufficio. L'altro esemplare della dichiarazione è contrapposto alla matrice della bolletta.

Nel tempo stesso spedisce l'avviso *per la vigilanza* alla brigata delle guardie di finanza, e quello *per il controllo* al capo del circolo delle guardie di finanza.

La bolletta e l'esemplare della dichiarazione devono dal fabbricante essere esibiti agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

### CAPO II.

*Revisione della quota di tassa giornaliera.*

Articolo 37.

La quota di tassa giornaliera può, di tre in tre mesi, essere riveduta tanto per iniziativa dell'Amministrazione quanto a richiesta del fabbricante.

Alla richiesta del fabbricante per la revisione della quota dev'essere unita la dichiarazione di cui all'articolo 29.

Articolo 38.

La nuova quota di tassa giornaliera, determinata come è disposto all'art. 30, è notificata al fabbricante nei modi e per gli effetti sta-

biliti dal presente regolamento; ed entra in vigore dalla prima dichiarazione di lavoro successiva alla notificazione.

Se poi vengono alterate le condizioni di lavoro senza la preventiva denuncia, l'Amministrazione accerta il fatto mediante processo verbale di contravvenzione, e determina una nuova quota che fa subito intimare al fabbricante.

La nuova quota è esecutiva a partire dall'ultima visita fatta dagli agenti di vigilanza prima dell'accertamento del fatto, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Per le successive dichiarazioni di lavoro (le quali non si possono ammettere se prima non sia stato pagato il supplemento di tassa) si seguono in questo caso le disposizioni dell'art. 31.

## Capo III.

*Accertamento della tassa in base alla produzione effettiva.*

### Articolo 39.

Il fabbricante che entro 15 giorni dalla notificazione della quota abbia regolarmente richiesto l'accertamento in ragione della produzione effettiva accertata dagli agenti della finanza, deve:

1. Mettere a disposizione degli agenti stessi un locale presso la porta d'ingresso, ad uso d'ufficio, coi necessari mobili;
2. Isolare completamente da ogni altro stabile i locali di fabbrica e quelli di deposito situati entro il recinto dello stabilimento;
3. Applicare a tutte le finestre, prospicienti all'esterno di tali locali, delle grate di ferro le cui maglie non eccedano in ampiezza tre centimetri quadrati;
4. Anticipare di mese in mese la metà della spesa che l'Intendenza dichiari presuntivamente necessaria, salvo il conguaglio a periodi trimestrali.

### Articolo 40.

Tutte le operazioni di fabbricazione, comprese quelle per l'essiccazione dei prodotti, devono essere compiute nell'interno dell'opificio, o del suo recinto purchè questo sia costituito da un muro alto almeno 3 metri dal suolo e sia munito di porte con serratura.

### Articolo 41.

I locali per la conservazione delle materie prime devono essere separati da quelli destinati alla conservazione dei prodotti; e gli uni e gli altri devono essere segregati da quelli nei quali la materia subisce i diversi stadi di lavorazione.

Tanto le materie prime quanto i prodotti devono essere custoditi nei locali di deposito in modo che si prestino ad una facile verificazione.

### Articolo 42.

I locali, situati entro il recinto dello stabilimento, che il fabbricante intende di destinare ad uso di deposito dei prodotti lavorati, devono soddisfare alle condizioni richieste dal regolamento doganale per quelli destinati a depositi in magazzini di privata proprietà.

Una delle due chiavi è consegnata agli agenti della vigilanza incaricati di controllare l'introduzione e l'estrazione dei prodotti.

I prodotti che si scoprissero entro il recinto dello stabilimento in depositi diversi da quelli dichiarati saranno considerati come provenienti da fabbricazione non legittimata.

### Articolo 43.

L'amministrazione finanziaria somministra ai fabbricanti un registro timbrato nel quale essi hanno obbligo d'inscrivere esattamente e senza interlinee, cancellature e correzioni:

*a)* tutte le partite di materia prima che introducono nello stabilimento;

*b)* tutte le partite di prodotti esplodenti che ne estraggono;

*c)* la quantità netta di prodotto ottenuta giorno per giorno.

Queste registrazioni saranno tenute nelle forme che verranno prescritte dall'amministrazione.

### Articolo 44.

Per ogni deposito di materia esplodente situato entro il recinto dello stabilimento deve essere tenuto dal fabbricante un registro speciale di entrata ed uscita.

Il registro di fabbrica e i registri speciali dei depositi sono anche tenuti dagli agenti della sorveglianza, i quali perciò hanno diritto e dovere di controllare i movimenti, sia delle materie prime come del prodotto finale.

### Articolo 45.

L'introduzione in fabbrica delle materie prime, e l'estrazione dei prodotti non si possono fare che per una sola porta presso la quale il fabbricante è tenuto a collocare a proprie spese una bilancia o stadera bollata, in servizio degli agenti della finanza.

Non è permessa reintroduzione a scarico dei prodotti già estratti: essi sono considerati come materia prima e devono perciò essere assoggettati all'uscita a nuova tassa di fabbricazione.

Per le eventuali estrazioni della materia prima dallo stabilimento occorre di volta in volta l'autorizzazione dell'Intendenza. Queste estrazioni si inscrivono nel registro di cui all'art. 43.

### Articolo 46.

All'atto in cui si impianta il servizio della sorveglianza permanente per l'accertamento diretto della produzione, un ingegnere di finanza procede ad una verifica generale della fabbrica, e compila, in contraddittorio col fabbricante, un inventario esatto delle materie prime e dei prodotti in essa esistenti.

Sulle risultanze di questo inventario (da compilarsi in doppio originale) si aprono le singole partite nei registri di cui agli articoli 43 e 44.

### Articolo 47.

Se la quantità dei prodotti inventariati supera la scorta normale dello stabilimento, la parte eccedente non può essere estratta senza pagamento di tassa se non è immediatamente esportata.

Se non esistono prodotti in fabbrica, oppure se la quantità inventariata è inferiore alla scorta normale, il fabbricante deve, entro otto giorni, prestare una cauzione equivalente all'ammontare della tassa per la quantità dei prodotti necessaria a costituire o completare la scorta dell'opificio.

La cauzione è data mediante deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti di danaro o di titoli al portatore del Debito Pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizione di rendita nominativa.

I titoli tanto al portatore, quanto nominativi, sono calcolati in base al listino più recente della Borsa di Roma.

Sulle controversie che sorgessero circa la quantità dei prodotti da ritenersi costituenti la scorta normale decide inappellabilmente il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

### Articolo 48.

Chiuso l'inventario di che all'art. 46, nessuna quantità di prodotto può essere esportata dall'opificio se non è stata pagata la tassa corrispondente e se non è accompagnata dalla relativa bolletta di estrazione come è prescritto all'art. 50.

Il pagamento si fa presso l'ufficio contabile indicato dall'art. 24 in base a regolare dichiarazione del fabbricante.

La liquidazione della tassa si eseguisce moltiplicando il numero dei chilogrammi di prodotto da estrarsi dalla fabbrica, per lire 0 80 o per lire 1 20 secondochè si tratti di polvere pirica o di altro prodotto esplodente.

L'ufficio contabile rilascia una bolletta di pagamento che serve per estrarre prodotto fino alla concorrenza della quantità in essa indicata.

Le bollette di pagamento sono tosto presentate agli agenti preposti alla sorveglianza dell'opificio, che le inscrivono in apposito registro.

Su questo registro, ed a fronte del credito del fabbricante, quale risulta dalle bollette di pagamento, si inscrive man mano il suo debito, rappresentato dalle successive bollette di estrazione.

### Articolo 49.

La dichiarazione per l'estrazione dei prodotti di fabbrica, e per il pagamento della tassa corrispondente, non può essere presentata più di due volte nel corso di un mese.

Articolo 50.

Per l'estrazione del prodotto il fabbricante deve di volta in volta far staccare apposita bolletta da un bollettario a madre e figlia tenuto dagli agenti della sorveglianza.

La bolletta di estrazione, firmata anche dal fabbricante, deve indicare in lettere ed in cifre, e distintamente per qualità, il peso lordo ed il peso netto del prodotto da estrarsi, nonchè il numero e la specie dei recipienti. Essa è munita di un riscontrino, che all' atto dell'estrazione è staccato dall'agente incaricato del servizio di porta. Prima di staccare il riscontrino, questo agente deve accertarsi che la qualità e quantità di prodotto corrispondano esattamente a quelle indicate dalla bolletta. Dopo di ciò appone il visto conforme sulla bolletta medesima, e scrive in tutte lettere sul riscontrino il quantitativo accertato, tanto a peso lordo che a peso netto. Il riscontrino è contrapposto alla matrice della bolletta la quale viene tosto inscritta nel registro di cui all'art. 48 e restituita poscia al fabbricante che la deve unire al registro di cui all'art. 44.

Articolo 51.

Alla fine di ciascun mese, e tutte le altre volte che l'Amministrazione lo crede conveniente si fa il bilancio di fabbrica, onde accertare la regolarità dei pagamenti eseguiti dal fabbricante nel periodo di tempo pel quale si procede alla verificazione.

Il bilancio di fabbrica, da formarsi da un ingegnere di finanza in concorso del fabbricante o di chi lo rappresenta, deve offrire la situazione dell'opificio in rapporto alla quantità del prodotto ottenuto ed alla tassa pagata.

Articolo 52.

La situazione dell'opificio si desume:

*a*) per il carico: dal confronto delle risultanze dei registri di fabbrica e dei depositi (per ciò che riguarda rispettivamente le quantità fabbricate e quelle immesse nei depositi), colle qualità e quantità di prodotto esistente e con quelle regolarmente estratte in base alle bollette d'estrazione.

*b*) per lo scarico: dalle bollette di pagamento della tassa.

Il fabbricante è perciò tenuto ad esibire i registri di cui agli articoli 43 e 44, nonchè le bollette di estrazione e quelle comprovanti i pagamenti fatti.

Tutte le volte che l'Amministrazione lo crede opportuno, la verificazione è estesa alle materie prime.

Articolo 53.

In occasione del bilancio di fabbrica vengono chiusi i registri ed i bollettari.

Questi ultimi sono tosto trasmessi all'Intendenza.

Nel registro di fabbrica si riportano le qualità e quantità delle materie prime e dei prodotti rimanenti in fabbrica dopo la verificazione, indicando, nella colonna delle osservazioni, se per le materie prime siansi riportati i dati ottenuti dalla materiale verificazione oppure quelli risultanti dalla chiusura delle rispettive partite nel registro. Nei registri dei depositi si riportano le quantità dei prodotti esistenti in tali depositi dopo la verificazione.

Articolo 54.

Il bilancio di fabbrica è sottoscritto dall'Ingegnere di finanza e dal fabbricante o da chi lo rappresenta.

Se la quantità di prodotto esistente in fabbrica al momento della formazione del bilancio supera quella stabilita come scorta normale, per tutta la differenza non coperta da bolletta di pagamento il fabbricante deve pagare la tassa entro 48 ore.

Ciò senza pregiudizio di quanto è disposto all'art. 85 pel caso in cui l eccedenza non coperta da bolletta di pagamento superasse il 10 per cento della scorta normale.

Se poi le risultanze dei registri dei depositi non concordassero colle quantità effettive di prodotto contenuto nei depositi stessi, l'ingegnere sospende la formazione del bilancio di fabbrica o ne riferisce all'Intendenza.

Articolo 55.

Quando la verificazione è estesa alle materie prime il bilancio di fabbrica deve contenere la dimostrazione della qualità e quantità di queste materie che risultano impiegate nella lavorazione a partire dalla verificazione precedente, col confronto della quantità e qualità di prodotto fabbricato nell'intervallo.

Articolo 56.

L'accertamento diretto nelle fabbriche dei prodotti esplodenti diversi dalla polvere pirica può essere abbandonato semprechè intervenga lo accordo sulla misura della quota giornaliera complessiva.

## TITOLO V.

### Suggellazione dei meccanismi.

Articolo 57.

Appena scaduto il tempo della lavorazione dichiarata, gli agenti di vigilanza riappongono i suggelli a tutti gli apparecchi tritatori e mescolatori.

La suggellazione si eseguisce anche ogni sera al tramonto del sole, quando la lavorazione sia stata dichiarata per le sole ore del giorno. Si suggellano parimenti le botti ternarie il cui uso, a' termini dell'articolo 10, sia limitato alle ore del giorno.

Articolo 58.

Gli esercenti dei polverifici a botti i quali dichiarino di sospendere la lavorazione per un tempo non inferiore a 30 giorni, possono ottenere che all'atto della suggellazione degli apparecchi venga dagli agenti di vigilanza constatata, mediante processo verbale, *la quantità dei residui di lavorazione che devono ripassare per la botte ternaria.* Per il tempo strettamente necessario *a questo secondo passaggio,* ed in ogni caso per non più di quattro giorni immediatamente successivi al periodo della lavorazione tassata, è concesso, con speciale sorveglianza, l'uso ulteriore delle botti ternarie *nelle sole ore del giorno.*

La lavorazione può essere ripresa prima che siano scaduti i 30 giorni dichiarati per la sospensione, purchè il fabbricante paghi la tassa corrispondente ai giorni nei quali ebbe l'uso ulteriore delle botti ternarie, considerandole come binarie.

Articolo 59.

Ogni applicazione o rimozione di suggelli, ad uno o più apparecchi, deve constare da apposito processo verbale firmato dall'agente finanziario, e dal fabbricante o proprietario degli apparecchi stessi. Questi processi verbali, trasmessi dall'agente all'ufficio contabile, sono uniti ai bollettari.

## TITOLO VI.

### Deposito e trasporto delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti.

Aarticolo 60.

I fabbricanti di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti che vogliano, o debbano per prescrizione dell'Autorità di P. S, depositare i loro prodotti in tutto od in parte in locali situati fuori della fabbrica, sono tenuti a farne dichiarazione scritta al sindaco, indicando:

*a*) Il proprio casato e nome e quello di chi li rappresenta;

*b*) L'ubicazione precisa del locale destinato a deposito, e la sua distanza, in linea retta, dall'abitato e dalle strade pubbliche;

*c*) La qualità e la quantità massima dei prodotti che vi saranno depositati.

Articolo 61.

Entro 10 giorni il sindaco trasmette al prefetto la dichiarazione con rapporto motivato e col parere della Giunta municipale.

Quando il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, accoglie la dichiarazione, rilascia il permesso prescrivendo in esso tutte le cautele che ritiene opportune per la pubblica incolumità, e lo trasmette al sindaco affinchè lo consegni all'interessato, avvertendolo che egli deve esibirlo ad ogni richiesta degli agenti governativi.

Sul permesso dev'essere apposta una marca da bollo da una lira somministrata dall'interessato.

Dell'avvenuto rilascio del permesso il prefetto dà immediata partecipazione all'Intendenza di finanza, la quale, a sua volta, ne avverte gli agenti di vigilanza.

Qualora poi il prefetto creda di dover negare la chiesta istituzione del deposito ne informa il richiedente col mezzo del sindaco.

Articolo 62.

Sulla porta d'ingresso del deposito deve essere collocata, a cura e spese dell'interessato, una iscrizione che ne indichi, a grandi caratteri, l'esistenza.

Articolo 63.

Le disposizioni dei tre articoli precedenti sono applicabili ai depositi che per qualsivoglia motivo si vogliono istituire da qualunque altra persona:

*a*) Quando trattandosi unicamente di polvere pirica, la quantità di essa superi i cinque chilogrammi;

*b*) Quando si tratti in tutto od in parte di altri prodotti esplodenti, ancorchè la quantità non ecceda in complesso i cinque chilogrammi.

Articolo 64.

Il permesso vale soltanto per la persona e per il locale in esso designati, e può essere dal prefetto revocato in ogni tempo senza che l'interessato abbia diritto a risarcimento di danni od a rimborso di spese.

Per l'attivazione del deposito e per la custodia dei prodotti si devono esattamente osservare le prescrizioni imposte dal prefetto.

Articolo 65.

Chiunque intenda trasportare da un luogo ad un altro polvere pirica, od altro prodotto esplodente, deve uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 102 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto del 18 maggio 1865, n. 2336.

Articolo 66.

I trasporti di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti in quantità superiore, in complesso, a cinque chilogrammi devono essere preventivamente notificati all'autorità locale di P. S.

Tale notificazione deve farsi per qualunque quantità anche minore, quando il trasporto si eseguisca per mezzo della ferrovia, dei tramways, degli omnibus, o di altri pubblici mezzi di trasporto.

Se la quantità di polvere pirica o di altri prodotti esplodenti da trasportarsi è rilevante, l'autorità di P. S. può ordinarne la scorta a spese di chi fa il trasporto.

Articolo 67.

La giustificazione della provenienza, voluta dall'art. 23 della legge (testo unico) per il trasporto e il deposito delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti si ottiene:

1. *Dai fabbricanti che corrispondono la tassa in base all'accertamento diretto del prodotto effettivo* mediante una dichiarazione degli agenti di vigilanza che prestano servizio nei rispettivi stabilimenti. La quantità annua per cui si rilascia la dichiarazione della provenienza non può eccedere quella risultante dalle bollette d'estrazione;

2. *Dai fabbricanti che corrispondono la tassa in base alla tariffa od alla quota giornaliera complessiva* mediante una dichiarazione dell'Intendenza di finanza, la quale attesti che i prodotti di cui si tratta furono ottenuti nell'opificio del richiedente;

3. *Dagli spacciatori e dai privati* mediante la fattura d'acquisto di data non anteriore a tre mesi.

In caso di prodotti importati dall'estero la provenienza è giustificata mediante la presentazione della bolletta doganale intestata al nome dello spacciatore o del privato, di data pure non anteriore a tre mesi.

Articolo 68.

La dichiarazione di che al numero 2 dell'articolo precedente, è rilasciata su richiesta del fabbricante in base alla produzione effettiva o presunta dell'opificio, giusta le dichiarazioni di lavoro.

L'autorità di P. S. ritira man mano queste dichiarazioni e rilascia i permessi fino alla concorrenza delle quantità in esse dichiarate.

Nei permessi pel trasporto e pel deposito dei prodotti esplodenti deve essere sempre richiamato il documento che servì a giustificarne la provenienza.

TITOLO VII.

**Vendita della polvere pirica o degli altri prodotti esplodenti.**

Articolo 69.

Chiunque venda polvere pirica od altro prodotto esplodente, cartucce cariche, o cartucce con fulminante, deve essere provvisto della licenza e deve esibirla ad ogni richiesta degli agenti governativi.

L'obbligo della licenza è esteso ai direttori o proprietari dei tiri a segno (esclusi quelli governativi, provinciali o comunali) e a tutti coloro che somministrano ai tiratori polveri piriche, od altro qualsiasi esplodente.

Articolo 70.

La vendita della polvere pirica o degli altri prodotti esplodenti, delle cartucce cariche, o cartucce con fulminante non può eseguirsi che in botteghe o magazzini.

Ne è quindi vietata la vendita girovaga.

Articolo 71.

La licenza è efficace fino a tutto il mese di dicembre dell'anno cui essa si riferisce e vale soltanto per la persona o per il locale in essa ndicati. Essa non dà diritto a custodire più di 5 chilometri di polvere pirica.

Per tenerne in deposito una quantità maggiore o per il deposito di altri prodotti esplodenti è necessario il permesso dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 89 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 63 del presente regolamento.

Articolo 72.

Per ottenere la licenza occorre, almeno due mesi prima, farne domanda in carta da bollo da centesimi 50 al sindaco del comune, indicando oltre il proprio nome, cognome e paternità, la strada in cui è situato il locale ove vuolsi esercitare la vendita, nonchè il rispettivo numero d'anagrafe.

Il sindaco, sentita la Giunta municipale, trasmette al prefetto la domanda con le opportune avvertenze entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, delibera entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, e partecipa la presa determinazione all'Intendenza di finanza, la quale ne rende avvertito l'interessato col mezzo del sindaco.

Il prefetto ha facoltà di revocare, quando che sia, l'autorizzazione.

Contro la deliberazione del prefetto l'interessato può ricorrere al Ministero dell'Interno, ma non può richiedere risarcimento di danni.

Articolo 73.

Se il prefetto accorda l'autorizzazione, l'interessato versa nella cassa dell'ufficio finanziario, di cui all'articolo 24, la tassa di lire 10 e trasmette all'Intendenza la relativa ricevuta insieme con una marca da bollo da una lira.

L'Intendenza rilascia la licenza, applicandovi la marca da bollo, e la fa tenere all'interessato col tramite del sindaco.

Nella licenza devono essere riportate le regole e cautele che fossero state imposte dal prefetto.

Articolo 74.

La tassa per la licenza di smercio può essere restituita solo nel caso in cui la licenza venga ritirata d'ordine del prefetto.

In questo caso la restituzione si accorda proporzionalmente ai mesi interi nei quali la licenza sarebbe stata ancora valevole.

Articolo 75.

I fabbricanti di polvere pirica o di altri prodotti esplodenti sono dispensati dall'obbligo della licenza per la vendita, purchè questa segua nell'opificio o nei depositi annessi, e si faccia in quantità non mai inferiore a 5 chilogrammi. Se però la vendita segua per loro conto

in depositi non annessi alla fabbrica, o situati in altro comune, il loro rappresentante deve essere munito della licenza qualunque sia il limite delle vendite.

## TITOLO VIII.

### Servizio di vigilanza.

#### Articolo 76.

Sono delegati per la vigilanza, agli effetti del presente regolamento:

1. Gli ufficiali e le guardie di finanza;

2. Il personale tecnico di finanza, nonchè gli operai verificatori e gli agenti che ne dipendono;

3. I carabinieri e gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza.

#### Articolo 77.

I detti delegati hanno sempre la facoltà di entrare liberamente, per farvi le necessarie verificazioni, nei locali ove si fabbricano o si tengono in deposito le polveri piriche o gli altri prodotti esplodenti. Per le analoghe verifiche hanno diritto di entrare nei locali in cui se ne fa la vendita, ed in quelli contemplati all'art. 16, limitatamente però alle ore del giorno. Hanno inoltre la facoltà di farsi esibire i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti dal presente regolamento per l'esercizio delle fabbriche, per l'uso o per la detenzione di apparecchi atti alla fabbricazione, per i trasporti, pel deposito e per la vendita delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti.

Per eseguire perquisizioni occorre l'intervento di un ufficiale dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, che può anche essere un ufficiale della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (Serie 3ª).

#### Articolo 78.

Senza che gl'interessati possano pretendere risarcimento di danno o pagamento di prezzo, i delegati alla vigilanza hanno diritto:

1. Di far arrestare il movimento dei meccanismi in lavorazione per il tempo necessario a verificare le materie in essi contenute;

2. Di prelevare due campioni delle materie prime, di quelle in lavorazione e dei prodotti esistenti nelle fabbriche e nei locali contemplati dall'art. 16;

3. Di prelevare ugualmente due campioni dei prodotti esistenti nei depositi o negli spacci di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti.

Per le materie che i delegati alla vigilanza trovano in lavorazione entro le botti ternarie e lisciatorie, il prelevamento dei campioni deve essere fatto almeno una volta al mese.

#### Articolo 79.

I campioni devono essere suggellati coi bolli dell'interessato e degli agenti governativi, i quali ne fanno constare mediante processo verbale.

Qualora l'interessato si rifiuti di apporre il proprio sigillo ai campioni se ne fa menzione nel verbale.

Uno dei campioni serve all'Amministrazione per l'opportuna analisi; l'altro serve di reperto qualora si tratti di procedimento per contravvenzione.

## TITOLO IX.

### Contravvenzioni.

#### Articolo 80.

E' considerata come fabbricazione non legittimata, a' termini degli articoli 15 e 16 della legge (testo unico), e quindi è punita con multa variabile da una a cinque volte l'imposta defraudata:

1. La fabbricazione eseguita con preparazione preventiva della materia, giusta il disposto dell'art. 23, o l'uso delle botti ternarie per la triturazione di un composto binario.

Questa contravvenzione è legalmente provata dalla presenza di un composto binario:

*a*) nelle botti ternarie;

*b*) nei polverifici a pestello od a macina, o nei locali annessi.

2. La fabbricazione eseguita negli opifici tassati in base alla quota giornaliera, in condizioni diverse da quelle dichiarate;

3. La fabbricazione eseguita con meccanismi diversi da quelli descritti nella dichiarazione di lavoro e nella relativa bolletta di pagamento, oppure con meccanismi di cui sia stata aumentata la capacità senza preventiva denuncia;

4. La fabbricazione eseguita prima del levare del sole o dopo il suo tramonto negli opifici con orario limitato alle sole ore del giorno; oppure l'uso in tempo di notte delle botti ternarie accordate per le sole ore del giorno;

5. La fabbricazione iniziata prima del tempo indicato dalla bolletta di pagamento o proseguita oltre il termine in essa stabilito.

#### Articolo 81.

Quando il fatto contravvenzionale rientri in quelli contemplati dall'articolo precedente e dall'art. 14 o 17 della legge (testo unico) si applicano contemporaneamente le due multe.

#### Articolo 82.

Negli opifici tassati in base alla produzione effettiva sono considerati come provenienti da illegittima fabbricazione i prodotti che fossero rinvenuti in luoghi diversi da quelli destinati al loro deposito, ed identificati come tali nel verbale di verificazione della fabbrica.

Sarà quindi applicabile in questo caso una multa da una a cinque volte la tassa corrispondente al prodotto colpito fuori della sua sede.

#### Articolo 83.

La tassa defraudata, da servir di base all'applicazione della multa stabilita dall'art. 80 si liquida:

*a*) *per i casi contemplati al n. 1 dell'art. 80* sulla intera quantità delle materie colpite in contravvenzione;

*b*) *per i casi contemplati al n. 2* sulla differenza fra la quota giornaliera in vigore e quella determinata in base all'art. 38 del presente regolamento;

*c*) *per i casi contemplati al n. 3* sulla differenza di tariffa che corrisponde alla differenza di capacità degli apparecchi;

*d*) *per i casi contemplati ai numeri 4 e 5, e limitatamente alla fabbricazione eseguita con apparecchi tassati* sulla differenza di tassa fra il lavoro continuativo dell'opificio e il lavoro limitato alle ore del giorno;

*e*) *per i casi di uso illegittimo delle botti ternarie* sulla tariffa intera che compete alla loro capacità, considerandole come binarie.

La tassa stessa si computa a partire dal primo giorno della dichiarazione in corso per i casi contemplati alla lettera *b* del presente articolo, ed a partire dalla data dell'ultimo processo verbale di suggellazione degli apparecchi per i casi contemplati alle lettere *c*, *d*, *e*.

#### Articolo 84.

L'applicazione delle multe contemplate agli articoli precedenti non dispensa il fabbricante dal pagamento della tassa defraudata.

#### Articolo 85.

In relazione al disposto dell'articolo 54 è punito col *maximum* della multa disciplinare stabilita dall'articolo 90 l'esercente di una fabbrica tassata in base alla produzione effettiva, nella quale, al momento della formazione del bilancio si trovasse, oltre la scorta normale, una quantità di prodotto non coperta da regolare bolletta di pagamento che eccedesse il decimo della scorta medesima.

#### Articolo 86.

In relazione all'articolo 20 della legge (testo unico) ed agli articoli 69, 70 e 71 del presente regolamento sono puniti con multa fissa di 500 lire:

1. Coloro che vendano polvere pirica od altra materia esplodente, cartucce cariche o cartucce con fulminante senza che nell'esercizio di vendita esista la prescritta licenza intestata al nome del conduttore;

2. I proprietari o conduttori dei tiri a segno (esclusi quelli governativi, provinciali e comunali) e tutti coloro che somministrino ai tiratori e minatori polvere pirica od altro prodotto esplodente, cartucce cariche o cartucce con fulminante, senza essere provveduti della prescritta licenza;

3. I fabbricanti di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti che vendano i loro prodotti in quantità inferiori a 5 chilogrammi senza essere muniti della licenza di vendita;

4. I rappresentanti o commessi dei fabbricanti che, senza essere muniti di licenza per la vendita, smercino per conto dei fabbricanti i sopraindicati prodotti in luoghi diversi dai locali di fabbrica e dai depositi annessi.

Articolo 87.

Le contravvenzioni cantemplate all'articolo precedente sussistono anche nel caso in cui la vendita apparisse fatta per una sola volta ed in quantità qualsiasi, o sotto forma di regalo agli acquirenti di altre merci.

Articolo 88.

In relazione all'art. 24 della legge (testo unico), chiunque trasporti polvere pirica od altra materia esplodente contravvenendo alle prescrizioni del presente regolamento è punito con multa variabile da due a cinque lire per ogni chilogramma del prodotto trasportato.

Articolo 89.

Le contravvenzioni alle disposizioni che si riferiscono alla fabbricazione, al deposito, al trasporto od alla vendita delle polveri piriche o degli altri prodotti esplodenti non contemplate dalla legge (testo unico) o dal presente regolamento, ma previste dalla legge o dal regolamento sulla P. S. sono punite ai termini della legge e del regolamento medesimi.

Articolo 90.

Tutte le altre contravvenzioni alle discipline portate dal presente regolamento, che non sono tassativamente indicate negli articoli predenti, sono punite con multa variabile da 5 a 150 lire.

Articolo 91.

I titolari delle licenze per la fabbricazione o per la vendita delle polveri piriche o degli altri altri prodotti esplodenti, e coloro cui sono intestati i permessi pel deposito o pel trasporto delle materie stesse, nonchè i pirotecnici ed i possessori di apparecchi contemplati all'articolo 16, rispondono direttamente pel fatto proprio e per quello dei loro dipendenti.

Articolo 92.

In caso d'insolvenza la multa viene commutata nel carcere sussidiario a'termini dell'art. 67 del Codice penale.

Articolo 93.

I processi verbali di contravvenzione si compilano presso gli uffici finanziarii indicati all'art. 24 del presente regolamento.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Essi fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Articolo 94.

La decisione delle contravvenzioni in sede amministrativa non è ammessa quando la multa massima superi le 500 lire, oppure quando si tratti di contravvenzione prevista dalla legge o dal regolamento di P. S.

Articolo 95.

Qualora la custodia degli oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, l'Intendenza di finanza potrà disporne la vendita, previo assenso e coll'intervento dell'autorità giudiziaria ed osservate le forme da essa stabilite.

Articolo 96.

Le somme riscosse per le contravvenzioni concernenti la fabbricazione o la vendita delle polveri piriche o degli altri prodotti esplodenti, e quelle derivanti dalla vendita degli oggetti dei quali l'autorità giudiziaria avesse ordinato la confisca, sono attribuite per un terzo alla finanza dello Stato. Gli altri due terzi sono ripartiti a titolo di premio, fra coloro che hanno scoperta ed accertata la contravvenzione.

A' termini dell'art. 21 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Serie 3ª) a somma da ripartirsi non può eccedere le diecimila lire.

Dal provento delle multe e delle confische si prelevano in tutti i casi le spese prima di fare il riparto.

Agli agenti che scoprirono o diressero l'accertamento della contravvenzione si assegna nel riparto una doppia parte.

Articolo 97.

Quando la contravvenzione riguardi il trasporto od il deposito dei prodotti esplodenti, o altra trasgressione della legge e del regolamento di P. S., il prezzo degli oggetti confiscati e venduti si devolve per intero all'Erario dello Stato, al quale si attribuiscono inoltre tre quarti della multa ripartendosi l'altro quarto fra coloro che hanno scoperta ed accertata la contravvenzione.

## TITOLO X.

### Disposizione transitoria ed istruzioni disciplinari.

Articolo 98.

Le licenze per l'attivazione delle fabbriche o per la vendita dei prodotti esplodenti, ed i permessi pel trasporto o pel deposito dei prodotti stessi che furono accordati prima dell'attuazione del presente regolamento, continuano ad avere efficacia fino alla rispettiva scadenza.

Articolo 99.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze impartiranno le istruzioni disciplinari per la pratica applicazione della legge del 7 settembre 1887, N 4934 (Serie 3ª), testo unico e del presente regolamento in ciò che rispettivamente concerne la sicurezza pubblica ed il servizio finanziario.

Per l'impianto e l'esercizio di polverifici e di fabbriche di prodotti esplodenti di qualsivoglia specie, e così pure per i trasporti e i depositi di polvere e dei prodotti anzidetti, si osserveranno in tutti i casi le istruzioni che ha dato o sarà per dare il Ministro dell'Interno nell'interesse della pubblica sicurezza, ed in applicazione dell'art. 24 della suddetta legge (testo unico); dell'art. 89 della legge di P. S. e degli articoli 101 e seguenti del relativo regolamento.

Visto d'ordine di S M.

*Il Ministro dell'Interno* F. CRISPI.

*Il Ministro delle Finanze* A. MAGLIANI.

---

*Il N.* **MMDCLXXXIII** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la deliberazione 11 aprile 1887 con cui il Consiglio comunale di Ormea, nell'intento di ammettere gli azionisti del locale Asilo infantile a partecipare al diritto di nomina degli amministratori del pio Istituto, divisò di proporre una riforma dell'articolo 7 dello statuto organico dell'Asilo stesso, prescrivendo che la Commissione amministratrice di esso debba comporsi di un presidente, di un vicepresidente e di quattro membri; che il presidente e due membri siano a nomina del Consiglio comunale; che il vicepresidente e gli altri due membri debbano eleggersi dall'assemblea generale degli azionisti, e che siano infine da osservarsi norme speciali per la durata in carica e per la rinnovazione di essi;

Viste le deliberazioni 14 marzo e 15 luglio 1887 della Deputazione provinciale di Cuneo;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 27 maggio 1887;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, numero 753 sulle Opere pie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'anzidetta riforma da introdursi nello statuto organico dell'Asilo infantile del comune di Ormea, e conseguentemente all'articolo 7 di detto statuto viene sostituito il seguente:

« *Articolo 7.* L'Asilo è amministrato da una Commissione locale e da una Direzione. La Commissione è composta di un presidente, di un vicepresidente e di quattro membri. Il presidente e due membri sono nominati dal Consiglio comunale nella tornata di autunno. Il vicepresidente e gli altri due membri sono nominati dagli azionisti appositamente radunati nei mesi di agosto o settembre. Il presidente ed il vicepresidente durano in ufficio per quattro anni consecutivi dall'atto di nomina; i quattro membri sono rinnovati per quarto ogni anno, colla precedenza nella prima nomina al Consiglio comunale; durano in ufficio per anni quattro e sono rieleggibili; assumono l'ufficio appena eletti, e ad essi sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie. Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità. La nomina dei quattro membri è alternata fra Consiglio comunale ed azionisti. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

## MINISTERO
## di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II SEGRETARIATO GENERALE

### *Atto di trasferimento di privative industriali.*

Con atto privato fatto a Parigi l'11 luglio 1887, visto dal sig. William Webb Venn Junior notaio pubblico giurato in Londra e registrato a Torino l'8 successivo agosto al n. 2081 vol. 64 atti privati il signor Hotchkiss Benjamin Berkley di New-York (Stati Uniti di America) ha ceduto e trasferito alla The Hotchkiss Ordnance Company Limited in Londra tutti i diritti che gli competono sui seguenti attestati di privativa industriale a lui conferiti.

I. Attestato 30 luglio 1878 vol. XX n. 336 della durata di anni sei a decorrere dal 30 successivo settembre col titolo: *Perfectionnements apportés dans les canons révolvers*; compresi col medesimo l'attestato completivo 18 novembre 1879 vol. XXII n. 450 e l'attestato di prolungamento di anni nove 28 luglio 1884 vol. XXXIV n. 59.

II. Attestato 12 novembre 1879 vol. XXII n. 443 della durata di anni sei a decorrere dal 31 successivo dicembre col titolo: *Perfectionnements dans les fusées à percussion*; compreso col medesimo l'attestato di prolungamento di anni nove, 21 settembre 1885 volume XXXVII n. 246.

III. Attestato 13 agosto 1880 vol. XXIV n. 164 della durata di anni sei a decorrere dal 30 successivo settembre col titolo: *Perfectionnements dans les bâteaux torpilles*; compreso col medesimo l'attestato di prolungamento per anni nove 31 agosto 1886 vol. XL n. 245.

IV. Attestato 21 dicembre 1881 vol. XXVII n. 166 della durata di anni sei a decorrere dal 31 stesso mese col titolo: *Perfectionnements dans les canons se chargeant par la culasse*; compresi col medesimo gli attestati completivi 19 gennaio 1883 vol. XXIX n. 499 e 12 maggio 1884 vol. XXXIII n. 239.

V. Attestato 13 giugno 1884 vol. XXXIII n. 376 della durata di anni sei a decorrere dal 30 stesso mese col titolo: *Perfectionnements dans les affûts de canons.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il dì 13 agosto 1887 e successivamente registrato presso l'ufficio speciale della proprietà industriale di questo Ministero per gli effetti di cui agli articoli 43 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1887.

*Pel Direttore*: G. DE FAUSE.

## DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

### Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento del cavo Rio Grande-Montevideo.

Roma, 13 settembre 1887.

## MINISTERO
## di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

### *Statistica delle Società di mutuo soccorso nel 1885.*

Nel n. 159 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno si è cominciata la pubblicazione di alcuni dati sommari della statistica che si sta facendo delle società di mutuo soccorso. Analogamente a ciò che si è fatto per le società del Piemonte, della Liguria e della Lombardia, si indica qui appresso per ciascuna società di mutuo soccorso del Veneto:

1. l'anno di fondazione;
2. il numero dei soci effettivi;
3. l'ammontare delle entrate e delle spese dell'anno 1885;
4. l'ammontare del patrimonio sociale alla fine dell'anno 1885;
5. l'ammontare dei sussidi accordati nel 1885.

Sotto il titolo di sussidi sono riuniti, non solo quelli per malattia ed impotenza al lavoro, distribuzione di medicinali, spese funerarie, ecc., ma anche quelli dati ai soci disoccupati, il mantenimento di scuole ed ogni altro sussidio in vantaggio diretto dei soci e delle loro famiglie, a norma degli statuti e regolamenti sociali. Non vi sono invece comprese le spese di beneficenza a favore di persone estranee alle società, nè quelle che non siano espressamente contemplate dagli statuti e regolamenti. Le somme riunite qui, sotto il titolo generale di sussidi, si vedranno divise nei loro diversi elementi nella statistica particolareggiata che si sta allestendo.

### Veneto.

Nelle otto provincie del Veneto furono notificate dai prefetti al Ministero come esistenti 365 società di mutuo soccorso, delle quali, 361 avevano insieme 56431 soci effettivi. Finora risposero ai quesiti solamente 253 società con oltre 41903 soci e le altre 112 con circa 14528 soci non inviarono ancora le notizie richieste.

Alle notizie sommarie relative alle società che risposero al questionario si fa seguire l'elenco di quelle che non risposero ancora, coll'indicazione del rispettivo numero dei soci, al 31 dicembre 1884, quale venne indicato dai prefetti.

La statistica precedente del 1878 aveva trovato nel Veneto 156 società di mutuo soccorso, delle quali 155 avevano complessivamente 28006 soci effettivi.

## PROVINCIA DI BELLUNO

*Società di Mutuo Soccorso che risposero ai quesiti intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Arsiè | Società operaia di M. S. | 1883 | 64 | — | 369 | 37 | 880 |
| 2 | Auronzo | operaia di M. S. | 1872 | 308 | 1,401 | 3,499 | 3,094 | 11,360 |
| 3 | Calalzo | operaia « Bartolommeo Toffoli » | 1884 | 129 | 85 | 1,670 | 1,996 | 1,610 |
| 4 | Comèlico Inferiore | di S. M. del Comelico e Sappada | 1879 | 200 | — | — | — | — |
| 5 | Feltre | operaia « Panfilo Castaldi » | 1866 | 255 | 1,961 | 3,348 | 2,565 | 24,501 |
| 6 | Fonzaso | operaia | 1878 | 155 | 316 | 1,080 | 414 | 3,184 |
| 7 | Forno di Zoldo | risparmio e M. S. | 1879 | 61 | — | 309 | — | 1,191 |
| 8 | Lamon | operaia | 1881 | 110 | 202 | 721 | 287 | 2,170 |
| 9 | Longarone | operaia di M. S. | 1878 | 178 | 1,516 | 2,147 | 1,634 | 5,507 |
| 10 | Perarolo | operaia di M. S. | 1874 | 85 | 329 | 901 | 478 | 5,548 |
| 11 | Sedico | operaia di M. S. | 1884 | 78 | 50 | 615 | 97 | 1,007 |
| 12 | Sovramonte | operaia di | 1884 | 79 | — | 326 | 18 | 313 |
| 13 | Vigo | cooperativa « Pietro Fortunato Calvi » | 1884 | 114 | — | 2,329 | — | 2,500 |

*Società di Mutuo Soccorso che non hanno ancora data risposta al questionario distribuito dal Ministero intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai prefetti | N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai prefetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alleghe | Società della Latteria di | 31 | 5 | Feltre | Società dei reduci delle patrie battaglie | 104 |
| 2 | id. (Caprile) | id. id. di | 30 | 6 | Fonzaso (Frassenè ed Agana) | Latteria sociale | 56 |
| 3 | id. | id. id. di Perazza | 36 | 7 | Pieve d'Alpago | operaia di M. S. | 104 |
| 4 | Belluno | operaia di M. S. e magazzeno cooperativo di consumo | 235 | 8 | Voltago | Latteria sociale | 42 |

## PROVINCIA DI PADOVA

*Società di Mutuo Soccorso che risposero ai quesiti intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Battaglia | Associazione generale di M. S. ed istruzione degli operai | 1868 | 190 | 1,954 | 2,041 | 2,149 | 14,062 |
| 2 | Bovolenta | Società operaia di | 1879 | 29 | 94 | 310 | 111 | 1,374 |
| 3 | Campo San Piero | operaia di M. S. di | 1885 | 44 | 5 | 364 | 99 | 264 |

*Segue* **Padova**

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Carmignano di Brenta | Cassa di soccorso della Società per la fabbricazione della pasta di legno, cartiera di | 1884 | 72 | 414 | 1,105 | 444 | 858 |
| 5 | Casal Ser Ugo | Società di M. S. fra operai ed artigiani | 1879 | 31 | 286 | 330 | 286 | 2,511 |
| 6 | Castelbaldo | popolare castelbaldese di M. S. | 1885 | 195 | — | 1,248 | 78 | 1,170 |
| 7 | » | operaio-agricola di M. S. | 1881 | 108 | 879 | 1,806 | 1,150 | 4,058 |
| 8 | Cittadella | operaia di | 1868 | 220 | 818 | 2,242 | 1,223 | 16,137 |
| 9 | Este | operaia atestina di M. S | 1881 | 251 | 802 | 3,218 | 1,511 | 14,305 |
| 10 | Masi | operaia agricola di M. S., in | 1883 | 89 | 611 | 1,178 | 1,158 | 1,565 |
| 11 | Merlara | operaia agricola di M. S, in | 1883 | 116 | 416 | 1,033 | 695 | 2,545 |
| 12 | Monselice | operaia di | 1868 | 443 | 4,749 | 5,479 | 5,646 | 25,754 |
| 13 | » | « I figli del lavoro, » in | 1881 | 294 | 2,057 | 2,415 | 2,465 | 2,316 |
| 14 | ontagnana | di M. S. fra gli operai | 1864 | 301 | 2,837 | 6,732 | 3,373 | 37,550 |
| 15 | Padova | di M S. fra gli agenti di studio e commercio | 1882 | 86 | 115 | 1,744 | 446 | 4,438 |
| 16 | » | di M. S. del circondario del Carmine | 1876 | 118 | 771 | 1,364 | 1,047 | 3,470 |
| 17 | » | Associazione volontari del 1848-49 | 1868 | 350 | 4,609 | 6,791 | 6,658 | 34,690 |
| 18 | » | Società di M. S. fra camerieri, cuochi e caffettieri, di | 1870 | 102 | 1,128 | 2,501 | 1,451 | 16,415 |
| 19 | » | di M. S. fra pubblici e privati docenti | 1853 | 191 | 7,874 | 10,386 | 8,574 | 77,907 |
| 20 | » | di M. S fra i parrucchieri di | 1881 | 46 | 300 | 1,102 | 549 | 4,146 |
| 21 | » | universale di reciproca assistenza tra i lavoranti cappellai | 1530 | 16 | — | 416 | 406 | 275 |
| 22 | » | Confraternita sovvegno fra israeliti | 1713 | 64 | 858 | 1,010 | 1,034 | 7,175 |
| 23 | » | Istituto medico-chirurgico farmaceutico di M. S. | 1847 | 170 | 5,709 | 13,994 | 7,066 | 63,658 |
| 24 | » | Società reduci dalle patrie battaglie | 1871 | 205 | 312 | 1,160 | 1,453 | 5,296 |
| 25 | » | di M. S. tra i facchini di | 1884 | 41 | 74 | 893 | 263 | 1,520 |
| 26 | » | operaia di M. S. degli artisti, negozianti e professionisti di | 1863 | 747 | 13,219 | 19,387 | 16,203 | 98,380 |
| 27 | Piacenza d'Adige | « Lavoro e risparmio » | 1883 | 126 | 733 | 1,406 | 937 | 1,918 |
| 28 | S. Martino di Lupari | operaia di M. S. | 18·0 | 144 | 658 | 1,651 | 799 | 3,841 |
| 29 | Solesino | operaia di | 1881 | 96 | 671 | 1,268 | 733 | 1,976 |
| 30 | » | di M. S. tra commercianti, industriali ed altri, di | 1883 | 9 | 50 | 285 | 65 | 2,321 |
| 31 | Tribano | operaia di M. S. | 1882 | 106 | 478 | 976 | 621 | 2,855 |
| 32 | Urbana | operaio agricola di M. S | 1883 | 76 | 281 | 776 | 353 | 423 |

*Società di Mutuo Soccorso che non hanno ancora data risposta al questionario distribuito dal Ministero intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai Prefetti |
|---|---|---|---|
| 1 | Anguillara | Società operaia | 155 |
| 2 | Campo San Piero | cucina economica | 43 |
| 3 | Conselve | operaia distrettuale | 174 |
| 4 | Loreggia | Cassa cooperativa di prestiti | 106 |
| 5 | » | Società di M. S. | 43 |
| 6 | Padova | dei prestinai | 104 |
| 7 | » | fra i macellai | 120 |
| 8 | » | dei calzolai | 84 |
| 9 | » | fra i lavoranti sarti | 45 |
| 10 | » | degli scalpellini | 62 |
| 11 | » | di mutua cooperazione morale ed economica fra i lavoranti in legno | 102 |
| 12 | Padova | Unione mutua fra gli agenti commerciali ed industriali | 192 |
| 13 | » | Associazione fra gli operai tipografi italiani | 33 |
| 14 | Piove di Sacco | Società operaia | 327 |
| 15 | Sant' Angelo di Piove di Sacco | operaia di M. S. | 70 |
| 16 | Sant' Angelo di Piove di Sacco | Cassa di Prestiti — Società cooperativa in nome collettivo | — |
| 17 | Villa del Conte | di M. S. fra gli operai | 20 |

# PROVINCIA DI ROVIGO

*Società di Mutuo Soccorso che risposero ai quesiti intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. Progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Adria | Società di M. S. tra gli operai di . . . | 1867 | 249 | 1,073 | 1,783 | 1,393 | 4,504 |
| 2 | » | adriese di M. S. . . . . . . . . | 1875 | 143 | 1,026 | 2,747 | 1,540 | 20,306 |
| 3 | » | filarmonica adriese di M. S. . . . . | 1883 | 93 | 26 | 779 | 90 | 4,099 |
| 4 | » | di M. S. adriese e Basso Polesine fra i reduci dalle patrie battaglie. . . . | 1880 | 155 | — | 27 | 32 | 1,442 |
| 5 | » | Associazione volontari 1848-49 . . . . | 1878 | 42 | — | — | — | — |
| 6 | Arquà Polesine | Fratellanza operaia di . . . . . . . | 1883 | 54 | 103 | 1,164 | 201 | 2,203 |
| 7 | » | Società agricola dei figli del lavoro . . | 1884 | 101 | — | — | — | — |
| 8 | Badia Polesine | operaia di . . . . . . . . . . | 1868 | 305 | 2,215 | 9,673 | 3,677 | 72,790 |
| 9 | Bottrighe | di M. S tra operai ed artigiani . . . | 1881 | 181 | 1,116 | 2,744 | 1,609 | 1,970 |
| 10 | Calto | operaia agricola di M. S. . . . . . | 1882 | 83 | 51 | 747 | 159 | 2,050 |
| 11 | Castel Guglielmo | operaia di M. S. . . . . . . . . | 1885 | 71 | — | 1,079 | 146 | 933 |
| 12 | Ceneselli | operaia di M. S. . . . . . . . . | 1882 | 115 | — | 1,049 | 36 | 1,013 |
| 13 | Costa di Rovigo | operaia di M. S. . . . . . . . . | 1881 | 135 | 278 | 643 | 390 | 2.318 |
| 14 | » | operaia di M. S. « Onestà, moralità e lavoro » . . . . . . . . . . . | 1883 | 175 | — | — | — | — |
| 15 | Crespino | operaia di. . . . . . . . . . . | 1880 | 194 | 1,970 | 2,721 | 2,392 | 3,315 |
| 16 | Donada | operaia di M. S. di . . . . . . . | 1883 | 109 | 77 | 1,070 | 535 | 1,031 |
| 17 | Ficarolo | operaia di M. S. di . . . . . . . | 1869 | 285 | 1,384 | 3,165 | 3,669 | 12,116 |
| 18 | » | dei reduci dalle patrie battaglie e dall'esercito . . . . . . . . . | 1881 | 413 | 828 | 2,193 | 1,466 | 8,104 |
| 19 | Fiesso Umbertiano | operaia di M S. . . . . . . . . | 1873 | 225 | 2,290 | 3,187 | 2,353 | 16,934 |
| 20 | Lendinara | di M. S. tra i contadini in. . . . . | 1883 | 70 | 412 | 883 | 504 | 1,516 |
| 21 | Massa Superiore | operaia agricola. . . . . . . . . | 1879 | 186 | 584 | 4,159 | 1,861 | 13,953 |
| 22 | » | operaia femminile di M. S. di. . . . | 1872 | 113 | 371 | 1,755 | 550 | 9,585 |
| 23 | Occhiobello | agricola operaia di M. S. . . . . . | 1883 | 259 | 1,082 | 2,551 | 2,232 | 2,297 |
| 24 | Papozza | di M. S. tra gli operai di . . . . . | 1879 | 213 | 1,185 | 1,791 | 1,326 | 4,180 |
| 25 | Salara | operaio-agricola di M. S. . . . . . | 1885 | 149 | — | 1,953 | 349 | 1,604 |
| 26 | S. Apollinare con Selva | operaia di . . . . . . . . . . | 1880 | 131 | 672 | 3,711 | 957 | 2,955 |
| 27 | Stienta | agricolo-operaia di M. S. . . . . . | 1875 | 206 | 636 | 1,835 | 926 | 9,049 |
| 28 | Trecenta | operaia di M. S. di . . . . . . . | 1869 | 178 | 929 | 2,814 | 1,403 | 9,730 |

*Società di Mutuo Soccorso che non hanno ancora data risposta al questionario distribuito dal Ministero intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai Prefetti |
|---|---|---|---|
| 1 | Castelnuovo Bariano | Società di M. S. fra gli esercenti arti e mestieri operai e braccianti . | 131 |
| 2 | Fratta Polesine | operaia di M. S. . . . | 122 |
| 3 | Giasciano con Baruchella | operaia di M. S. . . . | 108 |
| 4 | Lendinara | M. S. fra gli operai . . | 231 |
| 5 | Lendinara | Società di M. S. fra le operaie. . . . . . . | 89 |
| 6 | Melara | operaia maschile di M. S. | 113 |
| 7 | Polesella | di M. S fra gli operai . | 120 |
| 8 | Rovigo | operaia di M. S. maschile | 358 |
| 9 | » | id. id. femminile. . . | 61 |

# PROVINCIA DI TREVISO

*Società di Mutuo Soccorso che risposero ai quesiti intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Asolo | Società operaia di M. S. di | 1878 | 149 | 329 | 1,119 | 560 | 4,144 |
| 2 | Castelfranco Veneto | operaia di M. S. | 1865 | 398 | 2,482 | 6,067 | 3,292 | 13,913 |
| 3 | Cavaso | operaia di M. S. « Giuseppe Garibaldi » | 1876 | 68 | 124 | 607 | 165 | 1,406 |
| 4 | Conegliano | operaia di M. S. di | 1867 | 211 | 2,442 | 4,038 | 3,550 | 28,036 |
| 5 | Follina | Fratellanza fra gli operai del lanificio Costanzo Colles | 1884 | 112 | 606 | 705 | 607 | 1,013 |
| 6 | « | Società di previdenza « Lanificio Andretta » | 1878 | 121 | 494 | 734 | 505 | 2,215 |
| 7 | « | di M. S. degli operai in | 1865 | 295 | 3,958 | 4,682 | 4,322 | 34,909 |
| 8 | Montebelluna | popolare di M. S. di | 1870 | 158 | 1,004 | 2,067 | 1,467 | 9,602 |
| 9 | Mergano | di M. S. di | 1884 | 68 | 115 | 721 | 120 | 601 |
| 10 | Motta di Livenza | operaia ed agricola di M. S. | 1884 | 141 | — | 3,250 | 818 | 2,604 |
| 11 | Nervesa | popolare di M. S. | 1877 | — | — | — | — | — |
| 12 | Oderzo | operaia di M. S. « Pomponio Amalteo » | 1877 | 85 | 450 | 1,111 | 670 | 7,162 |
| 13 | Pieve di Soligo | di M. S. tra gli artieri | 1869 | 108 | 710 | 1,494 | 713 | 13,410 |
| 14 | S. Polo di Piave | operaia di M. S. in | 1877 | 38 | 300 | 997 | 388 | 1,395 |
| 15 | Susegana | di M. S. | 1883 | 24 | 15 | 537 | 23 | 1,110 |
| 16 | Treviso | di M. S. degli operai « Giuseppe Garibaldi » | 1867 | 849 | 6,450 | 13,718 | 9,442 | 65,985 |
| 17 | » | di M. S. dei lavoranti prestinai, in | 1876 | 44 | 565 | 799 | 646 | 1,980 |
| 18 | » | dei reduci dalle patrie battaglie, di | 1877 | 101 | 150 | 697 | 337 | 2,851 |
| 19 | » | di M. S. e collocamento fra cuochi, camerieri, caffettieri, offellai, birrai, liquoristi ed osti | 1884 | 133 | — | 1,916 | 340 | 1,338 |
| 20 | » | tipografica tra combinatori ed impressori | 1879 | 48 | 27 | 504 | 385 | 874 |
| 21 | » | operaia di M. S. e di patronato « Quirico Turazza » | 1884 | 19 | 5 | 850 | 31 | 1,366 |
| 22 | » | Associazione di M. S. tra i diocesani di | 1854 | 309 | 1,804 | 2,015 | 1,904 | 26,146 |
| 23 | » | Società di M. S. fra i maestri elementari della provincia di | 1879 | 532 | 3,372 | 4.135 | 3,688 | 8,703 |
| 24 | Valdobbiadene | operaia di M. S. « G. Guicciardini » | 1867 | 239 | 785 | 3,970 | 1,251 | 15,037 |
| 25 | Vazzola | operaia di M. S. | 1884 | 100 | 84 | 702 | 271 | 2,957 |
| 26 | Vittorio | di M. S. tra gli operai | 1866 | 351 | 2,005 | 4,259 | 2,824 | 22,498 |
| 27 | » | di M. S. fra i maestri elementari della provincia di | 1879 | 26 | 380 | 552 | 421 | 757 |
| 28 | Zero Branco | operaia « Vittorio Emanuele II » | 1878 | [illegible] | 303 | 1,064 | 395 | 4,041 |

# PROVINCIA DI UDINE

*Società di Mutuo Soccorso che risposero ai quesiti intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Buttrio in Piano | Società operaia di M. S. in | 1876 | 82 | 318 | 772 | 380 | 3,305 |
| 2 | Caneva | di M. S. di | 1884 | 76 | 201 | 1,162 | 231 | 2,699 |
| 3 | Casarla della Delizia | di M. S. fra gli operai di | 1882 | 66 | 38 | 806 | 370 | 1,391 |
| 4 | Cividale del Friuli | di M. S. ed istruzione fra gli operai di | 1870 | 346 | 1,912 | 6,190 | 3,887 | 28,591 |
| 5 | » | di M. S. fra i lavoranti fornai di | 1880 | 9 | 166 | 126 | 176 | 299 |

*Segue* **Udine**

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Cordovado | Società di M. S. fra gli operai, artisti e rurali, del comune di . . . . . . | 1883 | 52 | 127 | 694 | 127 | 2,397 |
| 7 | Gemona | Circolo di S. Giuseppe per il M. S. . . | 1884 | 314 | 160 | 1,912 | 392 | 1,878 |
| 8 | » | Società di M. S. fra gli operai di . . . | 1875 | 228 | 1,020 | 1,845 | 1,240 | 11,225 |
| 9 | Latisana | di M. S. fra gli operai di . . . . . | 1881 | 395 | 2,677 | 4,661 | 3,714 | 10,802 |
| 10 | Maniago | di M. S. fra gli operai di . . . . . | 1881 | 249 | 1,022 | 2,922 | 1,376 | 8,658 |
| 11 | Pordenone | operaia di M. S. ed istruzione . . . | 1867 | 750 | 8,820 | 15,357 | 11,463 | 81,903 |
| 12 | Pradamano | di M. S. fra gli operai . . . . . . | 1878 | 22 | 135 | 267 | 155 | 1,690 |
| 13 | Premariacco (Orsaria | di M. S. ed istruzione fra gli operai di | 1879 | 13 | 21 | 68 | 75 | 457 |
| 14 | Sacile | di M. S. fra gli operai . . . . . . | 1885 | 180 | — | 1,128 | 180 | 948 |
| 15 | S. Daniele del Friuli | di M. S. fra i cittadini di . . . . . | 1870 | 265 | 997 | 2,562 | 1,525 | 18,980 |
| 16 | S. Giorgio di Nogaro | di M. S. di . . . . . . . . . . | 1880 | 241 | 1,414 | 2,474 | 1,417 | 6,532 |
| 17 | S. Pietro al Natisone | operaia di M. S. . . . . . . . . | 1883 | 32 | 127 | 545 | 198 | 1,584 |
| 18 | S. Vito al Tagliamento | di M. S. fra gli operai di . . . . . | 1867 | 126 | 679 | 1,617 | 1,137 | 14,451 |
| 19 | Spilimbergo | di M. S. fra gli operai . . . . . . | 1867 | 242 | 1,298 | 2,039 | 1,604 | 14,258 |
| 20 | Tolmezzo | di M. S. fra gli operai . . . . . . | 1881 | 51 | 33 | 586 | 118 | 3,286 |
| 21 | Tricesimo | operaia agricola di M. S. ed istruzione | 1883 | 74 | 161 | 716 | 319 | 1,903 |
| 22 | Udine | operaia generale di M. S. ed istruzione | 1866 | 1,356 | 17,221 | 31,617 | 23,889 | 173,666 |
| 23 | » | di M. S. tra i falegnami della città di . | 1878 | 30 | 91 | 200 | 454 | 457 |
| 24 | » | di M. S. dei sarti in . . . . . . . | 1875 | 45 | 303 | 403 | 372 | 1,512 |
| 25 | » | di M. S. fra i calzolai di . . . . . | 1878 | 140 | 453 | 696 | 524 | 1,544 |
| 26 | » | di M. S. fra i parrucchieri ed i barbieri della città e provincia di . . . . | 1876 | 44 | 102 | 344 | 206 | 1,917 |
| 27 | » | di M. S. fra i lavoranti fornai. . . . | 1880 | 20 | 195 | 383 | 290 | 1,057 |
| 28 | » | di M. S. fra gli agenti di commercio, industria e possidenza privata della città e provincia di . . . . . . | 1882 | 180 | 328 | 4,855 | 999 | 14,603 |
| 29 | » | di M. S fra i pompieri di. . . . . | 1882 | 22 | 153 | 167 | 181 | 440 |
| 30 | » | friulana dei reduci dalle patrie battaglie | 1868 | 350 | — | 1,417 | 1,306 | 3,094 |
| 31 | Valvasone | di M. S. di . . . . . . . . . . | 1881 | 95 | 527 | 1,078 | 658 | 3,860 |

*Società di Mutuo Soccorso che non hanno ancora data risposta al questionario distribuito dal Ministero intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai Prefetti | N. progressivo | COMUNE | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai Prefetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzano Decimo | Cassa cooperativa di prestiti di Fagnigola . . | 47 | 5 | Udine | Società cappellai . . . | 15 |
| 2 | Codroipo | Società operaia di M. S. | 87 | 6 | » | tipografi . . . . . . | 30 |
| 3 | Palmanova | Id. id. . . . . . | 208 | 7 | » | filarmonica . . . . . | 40 |
| 4 | Tarcento | Id. id. . . . . . | 105 | 8 | » | mazzucato . . . . . | 14 |
| | | | | 9 | » | tappezzieri e sellai. . . | 12 |

# PROVINCIA DI VENEZIA

*Società di Mutuo Soccorso che risposero ai quesiti intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Cavarzere | Società operaia mandamentale di M. S. di | 1879 | 239 | 796 | 2,557 | 1,425 | 6,762 |
| 2 | Chioggia | Scuola dei pescatori di. . . . . . . | 1879 | 47 | 288 | 335 | 325 | 7,833 |
| 3 | » | Società di M. S. fra operai. . . . . . | 1880 | — | — | — | — | — |
| 4 | Polo | operaia distrettuale di M. S. di . . . | 1876 | 179 | 1,443 | 2,627 | 1,608 | 14,276 |
| 5 | Meolo | operaia di M. S. in . . . . . . . | 1883 | 64 | 235 | 1,035 | 235 | 1,400 |
| 6 | Mestre | operaia di M. S. del comune di. . . | 1876 | 236 | 1,031 | 1,749 | 1,285 | 3,826 |
| 7 | Mirano | operaia di M. S. . . . . . . . . | 1869 | 329 | 3,576 | 4,758 | 4,187 | 29,616 |
| 8 | Noale | Id. id. . . . . . . . . . . | 1883 | 38 | 159 | 591 | 415 | 2,837 |
| 9 | Portogruaro | di M. S. tra gli operai . . . . . . | 1872 | 196 | 1,163 | 2,292 | 1,334 | 10,069 |
| 10 | S. Donà di Piave | operaia di M. S. « Giuseppe Garibaldi » | 1882 | 168 | 588 | 5,871 | 722 | 11,583 |
| 11 | S. Stino di Livenza | operaia di M. S. di . . . . . . . . | 1881 | 56 | 120 | 644 | 221 | 1,761 |
| 12 | Venezia | lavoranti cappellari . . . . . . . . | 1804 | 18 | 130 | 283 | 237 | 551 |
| 13 | » | operaia di M. S. tra i lavoranti in conterie. . . . . . . . . . . | 1883 | 122 | 215 | 600 | 295 | 700 |
| 14 | » | di M. S. fra gli artisti in . . . . . | 1881 | 83 | 535 | 3,276 | 1,094 | 8,007 |
| 15 | » | di M. S. fra camerieri, caffettieri, cuochi e interpreti addetti agli alberghi | 1871 | 113 | 3,853 | 4,805 | 4,870 | 55,838 |
| 16 | » | Associazione mutua tra gli agenti di commercio, industria e possidenza delle provincie venete . . . . . . . | 1867 | 212 | 2,352 | 10,646 | 3,475 | 83,797 |
| 17 | » | Società di M. S. e di lavoro fra i carpentieri . . . . . . . . . . . . | 1867 | 113 | 1,052 | 2,596 | 1,638 | 8,121 |
| 18 | » | di M. S. collettiva dei carpentieri in ferro del R. arsenale di . . . . . | 1881 | 187 | 1,155 | 1,184 | 1,184 | 150 |
| 19 | » | veneta di M. S. sovvegno calafati del R. arsenale . . . . . . . . . | 1830 | 67 | 1,273 | 1,777 | 1,602 | 3,432 |
| 20 | » | di M. S. tra i lavoranti prestinai di. . | 1868 | 101 | 2,002 | 2,577 | 2,145 | 12,106 |
| 21 | » | di M. S. fra operai, artisti e facchini alla Giudecca. . . . . . . . . | 1871 | 108 | 714 | 2,542 | 1,377 | 12,397 |
| 22 | » | di M. S. fra i barcaiuoli. . . . . . | 1868 | 326 | 1,537 | 5,401 | 2,492 | 36,461 |
| 23 | » | di M. S. fra infermieri ed inservienti dell'ospedale civile generale di . . | 1874 | 127 | 802 | 1,644 | 802 | 6,993 |
| 24 | » | di M. S. e di istruzione tecnica tra gli artisti, scultori, scalpellini ed esercenti mestieri affini . . . . . . | 1866 | 8 | 36 | 36 | 36 | 1,932 |
| 25 | » | di M. S. fra i maestri elementari della provincia di . . . . . . . . . | 1858 | 111 | 4,754 | 5,577 | 5,431 | 58,235 |
| 26 | » | di M. S. fra pittori, decoratori, riquadratori, verniciatori e dipintori . . | 1883 | 105 | 176 | 1,315 | 534 | 2,282 |
| 27 | » | di M. S. dei pescatori di . . . . . | 1872 | 76 | 354 | 631 | 532 | 2,352 |
| 28 | » | di M. S. fra compositori, impressori tipografi in . . . . . . . . . | 1866 | 116 | 2,074 | 5,517 | 2,736 | 27,412 |
| 29 | » | Associazione mutua fra gli addetti ai negozi di coloniali, biade e formaggi . | 1871 | 80 | 327 | 2,366 | 713 | 22,306 |
| 30 | » | Società veneta fra medici, chirurghi e farmacisti . . . . . . . . . . | 1836 | 130 | 4,183 | 8,269 | 5,001 | 76,633 |

*Società di Mutuo Soccorso che non hanno ancora data risposta al questionario distribuito dal Ministero intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai Prefetti |
|---|---|---|---|
| 1 | Chioggia | Società di M. S. fra cattolici | 47 |
| 2 | Murano | di M. S. fra operai margaritani . . . . . | 54 |
| 3 | Venezia | generale di M. S. fra gli operai . . . . . | 270 |
| 4 | Venezia | Società di M. S. fra ingegneri architetti delle provincie venete e di Mantova . . . . . | 260 |

*Segue* **Venezia**

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 1 dicembre 1884 dato dai Prefetti |
|---|---|---|---|
| 5 | Venezia | Società di M. S. fra i lavoranti sarti . . . . | 91 |
| 6 | » | id. fabbri meccanici . | 60 |
| 7 | » | id. guide patentate . . | 64 |
| 8 | » | id. calzolai. . . . . | 113 |
| 9 | Venezia | Associazione del commercio e dell'industria, di . | 100 |
| 10 | » | Società generale mutua anonima cooperativa di consumo fra gli operai di . | 400 |

# PROVINCIA DI VERONA

*Società di Mutuo Soccorso che risposero ai quesiti intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Albaredo d'Adige | Società di M. S. tra gli operai . . . . | 1882 | 110 | 419 | 1,308 | 510 | 3,381 |
| 2 | Avesa | operaia di risparmio per le malattie . . | 1879 | 78 | 308 | 1,055 | 811 | 573 |
| 3 | Bovolone | operaia di M. S. . . . . . . . . | 1882 | 71 | 167 | 891 | 257 | 2,742 |
| 4 | Bussolengo | di M. S. e di previdenza tra gli operai | 1883 | 103 | — | 1,371 | 1,251 | 1,567 |
| 5 | Cà di David | operaia di M. S. « Fratellanza ed amicizia » . . . . . . . . . . . | 1881 | 348 | 3,149 | 5,266 | 3,873 | 3,964 |
| 6 | Caprino Veronese (Pesina) | di M. S. tra gli operai ed agricoltori in | 1884 | 103 | 364 | 1,168 | 510 | 726 |
| 7 | Castelnuovo di Verona | artistica agricola di M. S. . . . . . | 1885 | 71 | — | 759 | 303 | 456 |
| 8 | Cavajon Veronese | operaia di M. S. di . . . . . . . . | 1884 | 112 | 831 | 1,100 | 831 | 868 |
| 9 | Correzzo | agricola artigiana . . . . . . . . | 1883 | 174 | 849 | 2,000 | 978 | 2,570 |
| 10 | Costermano | di M. S. . . . . . . . . . . . | 1885 | 58 | 42 | 668 | 104 | 564 |
| 11 | Dolcè | di M. S. agricoltori ed operai. . . . . | 1883 | 80 | 266 | 1,014 | 272 | 2,109 |
| 12 | Erbè | operaia di. . . . . . . . . . . . | 1883 | 117 | 696 | 1,415 | 945 | 1,627 |
| 13 | Fumane | di carità reciproca fra gli artigiani ed agricoltori di. . . . . . . . . | 1882 | 129 | 801 | 1,198 | 830 | 2,071 |
| 14 | Minerbe | agri ola operaia. . . . . . . . . | 1882 | 97 | 476 | 1,545 | 673 | 2,344 |
| 15 | Mozzecane | operaia di M. S. del comune di . . . | 1883 | 167 | 2,008 | 2,337 | 2,080 | 1,612 |
| 16 | Negarine | cooperativa di M. S. fra gli operai. . | 1884 | 108 | 177 | 1,296 | 573 | 723 |
| 17 | » | di M S. fra agricoltori ed operai . . | 1884 | 23 | 28 | 294 | 82 | 223 |
| 18 | Negrar (San Peretto) | « L'Unione » di M. S. tra gli operai . | 1885 | 240 | — | 1,868 | 660 | 1,337 |
| 19 | Nogara | di M. S. fra gli operai e i contadini . | 1884 | 76 | 27 | 1,040 | 49 | 1,441 |
| 20 | Parona all'Adige | di M. S. « La Concordia » . . . . . | 1881 | 100 | 640 | 1,092 | 763 | 1,778 |
| 21 | Pescantina | di mutua carità in. . . . . . . . | 1884 | 40 | 213 | 720 | 313 | 407 |
| 22 | Peschiera sul Lago di Garda | di M. S. degli operai di. . . . . . | 1877 | 86 | 352 | 1,133 | 407 | 5,282 |
| 23 | Povegliano Veronese | Prima Società cattolica fra gli operai. . | 1880 | 307 | 3,241 | 4,125 | 3,823 | 12,330 |
| 24 | Quinzano | Società di M. S. fra operai ed artieri. . | 1885 | 39 | — | 117 | — | 117 |
| 25 | Ronco all'Adige | di reciproco soccorso fra gli artieri ed agricoltori . . . . . . . . . | 1885 | 110 | 259 | 1,362 | 563 | 799 |
| 26 | S. Bonifacio | di M. S. fra gli operai . . . . . . | 1870 | 180 | 1,171 | 2,180 | 1,523 | 6,261 |
| 27 | S. Martino Buonalbergo | cooperativa di consumo e M. S. . . | 1885 | 67 | 16 | 434 | 24 | 410 |
| 28 | S. Michele Extra | di M. S. di previdenza fra gli operai di | 1879 | 104 | — | — | — | 1,190 |
| 29 | Soave | di M. S. in . . . . . . . . . . | 1873 | 149 | 1,169 | 1,945 | 1,391 | 4,500 |
| 30 | Sona (Palazzolo) | di reciproca carità fra artigiani ed agricoltori . . . . . . . . . . | 1884 | 78 | 494 | 765 | 611 | 300 |

*Segue* **Verona**

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31 | Valeggio sul Mincio | operaia di. | 1867 | 208 | 682 | 1,989 | 1,383 | 12,006 |
| 32 | Verona | mutua artistica della Concordia | 1880 | 116 | 927 | 96 | 1,336 | 2,991 |
| 33 | » | « La Pace » di M S. per le malattie | 1867 | 278 | 3,130 | 7,724 | 3,814 | 139 |
| 34 | » | operaia di M. S. | 1867 | 309 | 4,238 | 13,029 | 8,659 | 98,939 |
| 35 | » | universale dei cappellai (sezione Verona) lavoranti in nero | 1791 | 17 | 8 | 354 | 242 | 172 |
| 36 | » | reduci dalle patrie battaglie | 1867 | 213 | 1,163 | 2,710 | 2,855 | 3,390 |
| 37 | » | di M. S. per le malattie, barbieri e parrucchieri | 1885 | 58 | — | 560 | 160 | 400 |
| 38 | » | reciproca e di M. S. per le malattie | 1883 | 123 | 1,003 | 1,152 | 1,151 | 251 |
| 39 | » | artistico-commerciale di M. S. per le malattie | 1876 | 261 | 3,193 | 7,210 | 4,361 | 1,789 |
| 40 | » | di M. S. per le malattie fra gl'insegnanti. | 1883 | 129 | 691 | 3,210 | 779 | 1,178 |
| 41 | Verona (Santa Lucia *extra*) | Fratellanza di M. S. tra gli operai in | 1876 | 161 | 1,152 | 4,462 | 1,710 | 168 |
| 42 | Verona | Associazione operaia di M. S. | 1868 | 112 | 1,539 | 1,585 | 1,847 | 2,218 |
| 43 | » | Società Porta Palio di M. S. per le malattie in | 1882 | 154 | 1,413 | 3,925 | 1,888 | 1,536 |
| 44 | » | reduci « Italia e Casa Savoia » | 1880 | 180 | 612 | 1,500 | 1,199 | 1,341 |
| 45 | » | « La Stella d'Italia » | 1885 | 48 | — | 279 | 96 | 183 |
| 46 | » | di M. S. tra i lavoranti prestinai. | — | 119 | 1,099 | 2,892 | 1,348 | — |
| 47 | Villa Bartolommea | di M. S. tra operai e contadini del comune di | 1879 | 212 | 488 | 2,087 | 661 | 7,630 |
| 48 | Villafranca di Verona | operai del dividendo. | 1882 | 434 | 5,471 | 7,390 | 6,025 | 7,543 |
| 49 | » | Circolo operaio. | 1885 | 103 | 472 | 1,164 | 801 | 363 |
| 50 | » (Alpo) | Società di M. S. | 1879 | 150 | 700 | 1,989 | 980 | 795 |
| 51 | » (Pizzoletta) | operaia di M. S. | 1885 | 51 | 110 | 530 | 474 | 56 |

*Società di Mutuo Soccorso che non hanno ancora data risposta al questionario distribuito dal Ministero intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai Prefetti |
|---|---|---|---|
| 1 | Affi | Società di M. S. | 124 |
| 2 | Bardolino | operaia di M. S. | 150 |
| 3 | Buttapietra | Id. id. | 157 |
| 4 | Cà di David | di mutua assistenza | 86 |
| 5 | Caprino Veronese | operaia di M. S. | 98 |
| 6 | Castagnaro | operaia agricola di M. S. | 96 |
| 7 | Castelnuovo di Verona | di M. S. | 149 |
| 8 | Castel d'Azzano | Id. id. | 180 |
| 9 | » | operaia di M. S. | 54 |
| 10 | Cerea | Id. id. | 131 |
| 11 | Cologna Veneta | Id. id. | 220 |
| 12 | Isola della Scala | di M. S. « La Speranza » | 65 |
| 13 | » | di reciproca carità fra artigiani ed agricoltori. | 100 |
| 14 | Lazise | operaia di M S. | 128 |
| 15 | Legnago | operaia maschile | 265 |
| 16 | » | operaia femminile. | 120 |
| 17 | » | reduci dalle patrie battaglie | — |
| 18 | Monteforte d'Alpone | operaia di M. S. | 87 |
| 19 | Parona all'Adige | Id. id. | 87 |
| 20 | Povegliano | di M. S. | 116 |
| 21 | Quinzano Veroneso | di M. S. « I. Misti ». | 120 |
| 22 | » | di M. S. « Vittoria ». | 36 |
| 23 | Quinzano Veronese | magazzino cooperativo | 36 |
| 24 | Sanguinetto | di M. S. | 175 |
| 25 | San Massimo all'Adige | operaia di M. S. | 100 |
| 26 | » | Id. id. | 100 |
| 27 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | di M. S. | 340 |
| 28 | Sommacampagna | Id. id. | 230 |
| 29 | » | Id. id. | 85 |
| 20 | » | Id. id. | 119 |
| 31 | Sona | operaia di M. S. | 65 |
| 32 | » | cattolica di M. S. | — |
| 33 | Verona | di previdenza | 60 |
| 34 | » | dell'amicizia | 110 |
| 35 | » | della speranza | 32 |
| 36 | » | della fratellanza | 104 |
| 37 | » | « L'Unione » | 340 |
| 38 | » | Associazione fra gli operai tipografi italiani | 63 |
| 39 | » | Società di M. S. fra gli operai cattolici | 200 |
| 40 | » | di M. S. fra i macellai | 60 |
| 41 | » | di M. S. fra i conciapelli | 40 |
| 42 | Vigasio | operaia di M. S. | 140 |
| 43 | Villafranca di Verona (Rosegaferro) | di carità reciproca | 73 |

# PROVINCIA DI VICENZA

*Società di Mutuo Soccorso che risposero ai quesiti intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETA' | Anno di fondazione | Numero dei soci effettivi al 31 dicembre 1885 | Ammontare dei sussidi accordati nel 1885 Lire | Ammontare delle entrate sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare delle spese sociali dell'anno 1885 Lire | Ammontare del patrimonio sociale complessivo al 31 dicembre 1885 Lire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Arzignano | Società di M. S. agricola operaia cattolica | 1884 | 201 | 1,356 | 3,012 | 1,356 | 6,007 |
| 2 | » | operaia di M. S. | 1881 | 377 | 2,970 | 4,541 | 4,340 | 8,098 |
| 3 | Asiago | di M. S. | 1883 | 102 | 292 | 381 | 363 | 1,093 |
| 4 | » | operaia di M. S. dei Sette Comuni | 1883 | 314 | 139 | 673 | 340 | 1,687 |
| 5 | Bassano | di M. S. dei carpentieri | 1880 | 59 | 107 | 347 | 287 | 661 |
| 6 | » | di M. S. fra gli orefici ed argentieri | 1884 | 68 | — | 384 | 30 | 368 |
| 7 | » | di M. S. tra i falegnami di | 1881 | 83 | 347 | 528 | 414 | 817 |
| 8 | » | Associazione bassanese dei reduci dalle patrie battaglie | 1869 | 89 | 328 | 791 | 572 | 2,143 |
| 9 | Brendola | Società di M. S. tra gli operai di | 1883 | 109 | 326 | 964 | 375 | 589 |
| 10 | Chiampo | di M. S. tra gli operai di | 1873 | 53 | 332 | 658 | 362 | 3,893 |
| 11 | Creazzo | di M. S. fra artieri e lavoranti | 1884 | 200 | 300 | 919 | 381 | 1,200 |
| 12 | Lonigo | operaia agricola di M. S. maschile | 1868 | 524 | 5,824 | 6,886 | 6,477 | 24,556 |
| 13 | » | di M. S. tra le operaie di | 1882 | 153 | 997 | 1,557 | 1,131 | 1,892 |
| 14 | Magrè | di M. S. | 1885 | 73 | — | 271 | — | 271 |
| 15 | Marano Vicentino | agricola industriale di previdenza | 1884 | 226 | 64 | 827 | 181 | 646 |
| 16 | Marostica | artigiana di M. S. | 1880 | 173 | 189 | 1,649 | 347 | 5,669 |
| 17 | Montebello Vicentino | di M. S. degli artigiani ed operai del comune di | 1869 | 169 | 1,339 | 2,855 | 1,793 | 13,174 |
| 18 | Montecchio Maggiore | di M. S. tra gli operai | 1878 | 120 | 500 | 1,383 | 819 | 4,527 |
| 19 | Nove | di M. S. « Giuseppe Fabris » | 1876 | 103 | 951 | 1,168 | 1,146 | 4,624 |
| 20 | Orgiano | operaia agricola di M. S. | 1884 | 42 | 174 | 1,036 | 301 | 735 |
| 21 | Poiana Maggiore | operaia agricola di M. S. | 1879 | 76 | 691 | 1,031 | 753 | 3,132 |
| 22 | Rossano Veneto | di M. S. tra braccianti, coloni ed operai | 1882 | 53 | 56 | 640 | 175 | 2,548 |
| 23 | Santorso | di M. S. | 1883 | 109 | 622 | 1,086 | 1,180 | 950 |
| 24 | S. Vito di Leguzzano | di M. S. tra gli abitanti domiciliati nel comune di | 1885 | 57 | 22 | 669 | 113 | 556 |
| 25 | Schio | di M. S. fra gli artieri | 1861 | 825 | 13,450 | 13,681 | 14,489 | 38,948 |
| 26 | Sossano | operaia di M. S. | 1877 | 149 | 937 | 1,891 | 1,295 | 7,868 |
| 27 | Thiene | di M. S. fra gli artigiani | 1866 | 537 | 3,199 | 4,669 | 3,667 | 7,871 |
| 28 | Torrebelvicino | di M. S. fra gli artieri del lanificio Rossi e opificio Gius. Grandesso | 1876 | 221 | 3,783 | 3,718 | 4,221 | 6,183 |
| 29 | » (Pieve) | di M. S. fra gli operai del lanificio Rossi | 1876 | 266 | 4,269 | 3,878 | 4,433 | 11,581 |
| 30 | Valdagno | Confraternita della miniera del Pulli in | 1859 | 179 | 4,396 | 4,501 | 5,195 | 21,789 |
| 31 | Valstagna | Società operaia di M. S. | 1880 | 340 | 844 | 1,898 | 925 | 3,893 |
| 32 | Vicenza | di M. S. operai, muratori e manovali | 1883 | 89 | 461 | 1,496 | 660 | 1,457 |
| 33 | » | Congregazione di mutua carità dei sacerdoti della città di | 1840 | 410 | 3,486 | 6,729 | 3,719 | 87,943 |
| 34 | » | Società fra lavoranti prestinai | 1883 | 35 | 89 | 210 | 190 | 120 |
| 35 | » | Associazione dei volontari vicentini | 1880 | 113 | 702 | 1,486 | 1,090 | 8,170 |
| 36 | » | Società di M. S. fra lavoranti orefici ed arti affini | 1880 | 59 | 209 | 930 | 594 | 1,397 |
| 37 | » | operaia cattolica vicentina | 1884 | 176 | 217 | 476 | 283 | 193 |
| 38 | » | Istituto medico-chirurgico farmaceutico di M. S. | 1851 | 110 | 3,474 | 4,414 | 3,580 | 58,898 |
| 39 | » | Società di M. S. dei caffettieri ed arti affini in | 1877 | 73 | 378 | 2,880 | 569 | 2,282 |
| 40 | » | generale di M. S. degli artigiani vicentini | 1858 | 1,513 | 17,165 | 21,043 | 19,551 | 75,861 |

*Società di Mutuo Soccorso che non hanno ancora data risposta al questionario distribuito dal Ministero intorno al patrimonio, alle entrate e spese annuali ed al movimento dei soci.*

| N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai prefetti | N. progressivo | COMUNE (Frazione) | DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ | Num. dei soci al 31 dicembre 1884 dato dai prefetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsiero | Società di M. S. . . . | 199 | 9 | Noventa Vicentina | Società operaia di M. S. | 355 |
| 2 | Barbarano | operaia di M. S. . . . | 190 | 10 | Piovene | di M. S. . . . . . . | 282 |
| 3 | Bassano | di M. S. degli artigiani | 870 | 11 | Valdagno | di M. S. del lanificio Marzotto . . . . . . | 659 |
| 4 | » | dei filarmonici . . . . | 82 | 12 | » | degli artigiani. . . . . | 156 |
| 5 | » | dei calzolai . . . . . | 160 | 13 | Vicenza | di M. S. e previdenza fra i docenti della provincia . . . . . | 223 |
| 6 | » | di M. S. fra falegnami fabbri-ferrai e muratori . | 23 | 14 | » | Magazzino mutuo cooperativo . . . . . . | 234 |
| 7 | Breganze | di M. S. fra artigiani. . | 100 | | | | |
| 8 | Lugo di Vicenza | di M. S. fra gli operai dello stabilimento Nodari . | 176 | | | | |

## DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

### Avviso.

**Attuazione del servizio diretto dei pacchi postali tra l'Italia ed il Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda.**

In seguito a convenzione speciale stipulata con l'Amministrazione postale britannica, a cominciare dal 1° del prossimo ottobre, sarà attivato il servizio diretto dei pacchi postali, senza dichiarazione di valore, tra l'Italia ed il Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, per la via di Francia.

Le condizioni alle quali potranno essere accettati i pacchi diretti in Inghilterra, Scozia ed Irlanda sono le seguenti:

1. Sarà pagata anticipatamente la tassa di francatura di lire 2 70 per ogni pacco.

In detta tassa è compresa quella di recapito a domicilio.

2. Ogni pacco dovrà essere accompagnato dal bullettino di spedizione (Mod. 402 B) e da una dichiarazione in dogana (Mod. 403-C).

Non è permesso di includere in tali pacchi lettere o scritti aventi il carattere di corrispondenza, animali vivi, materie esplodenti o facilmente infiammabili ed in generale oggetti pericolosi.

Sono inoltre esclusi dall'importazione nella Gran Brettagna: le riproduzioni estere di opere poste sotto la tutela della legge britannica sulla proprietà letteraria; le monete false; le monete inglesi di oro o d'argento imitate o di basso titolo; gli oggetti indecenti od osceni, compresi i disegni, le fotografie e simili; il tabacco greggio e manifatturato; le pendole, gli orologi da tasca ed in generale i prodotti metallici con imitazione di una marca di fabbrica inglese; gli estratti, le essenze di caffè, di cicoria, di the e di tabacco, o queste sostanze concentrate, le merci estere che portano abusivamente il nome e la marca commerciale di fabbricatori inglesi; i prodotti alcoolici che non siano contenuti in bottiglie.

Sono applicabili al cambio di pacchi col Regno della Gran Brettagna ed Irlanda tutte le altre disposizioni che regolano il servizio internazionale dei pacchi postali.

A cominciare dal 1° ottobre quindi cessa l'attuale spedizione dei pacchi a destinazione del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, per la via di Svizzera.

Roma, addì 22 settembre 1887.

*Il Direttore Generale*
G. B. Tantesio

*(Si interessano gli altri giornali a voler riprodurre il presente avviso).*

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

È aperto, presso il R. Conservatorio di musica in Milano, il concorso al posto di ispettrice cui è annesso l'annuo stipendio di lire ottocento (lire 800).

Il concorso sarà per titoli.

Le aspiranti dovranno presentare non più tardi del giorno venti ottobre la domanda di concorso in carta da bollo da lira una al Regio Ministero della Pubblica Istruzione in Roma, corredando tale istanza:

*a)* della fede di nascita e dello stato civile;

*b)* dell'attestato di moralità;

*c)* degli attestati degli studi fatti;

*d)* e di ogni altro documento che potesse giovare a mettere in evidenza i meriti dell'aspirante.

Le concorrenti, in calce alla istanza indicheranno chiaramente il loro domicilio.

Roma, addì 17 settembre 1887.

*Il Direttore Generale di antichità e belle arti*
Fiorelli.

## MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

È vacante nella scuola professionale di Biella la cattedra di tecnologia fisico-meccanica. Il professore ha obbligo d'insegnare gli elementi della fisica, e quelle parti della tecnologia che più direttamente si riferiscono alle arti ed alle industrie meccaniche, murarie e tessili. Il numero d'ore richiesto per le lezioni ed esercitazioni è di 18 per settimana Lo stipendio annuo è di lire 2000, oltre lire 400 d'indennità per la direzione del laboratorio di tecnologia: però, chi non avesse ancora insegnate dette materie, può essere nominato reggente colla riduzione di lire 200 sullo stipendio annuale.

Gli aspiranti al posto accennato sono invitati a presentare i loro titoli alla segreteria della scuola professionale di Biella entro il 9 prossimo ottobre.

Roma, 13 settembre 1887.

Per il Direttore
*dell'Industria, del Commercio e del Credito*
Trincheri.

# MINISTERO DEL TESORO

## RIASSUNTO DEL CONTO

### CONTO di

#### DARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fondi di Cassa** alla chiusura dell'Esercizio 1886-87 | Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua | 201,950,504 49 | |
| | Fondi in via e all'estero — Effetti in portafoglio e Buoni di zecca . . . . . . | 48,878,555 46 | |
| | Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali . . | 88,446,944 » | 342,276,003 95 |
| **Incassi dal 1° luglio 1887 al 31 agosto 1887.** | | | |
| **Per entrate del Bilancio:** | | | |
| Ordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 241,908,692 60 | |
| Straordinarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 60,735,029 24 | 302,643,721 84 |
| **Per debiti e crediti di Tesoreria:** | | | |
| In conto debiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 309,871,080 24 | |
| In conto crediti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 27,458,102 77 | 337,329,183 01 |
| | | Totale . . . | 982,248,908 80 |

### Situazione dei debiti

| DEBITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 30 giugno 1887 | VARIAZIONI | | SITUAZIONE al 31 agosto 1887 |
|---|---|---|---|---|
| | | Aumenti (incassi) | Diminuzioni (pagamenti) | |
| Buoni del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 207,319,000 » | 76,664,500 » | 82,663,500 » | 201,320,000 » |
| Vaglia del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,174,790 29 | 139,304,846 10 | 138,557,261 90 | 20,922,374 49 |
| Banche - Conto anticipazioni statutarie . . . . . . . . . | » | 26,500,000 » | » | 26,500,000 » |
| Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero | 141,756,811 66 | 5,743,840 27 | 36,429,511 21 | 111,071,140 72 |
| Id. Fondo Culto id. id. | 5,747,955 42 | 6,923,234 89 | 3,266,097 47 | 9,405,092 84 |
| Altre Amministrazioni { in conto corrente fruttifero . . . . . | 7,977,746 13 | 35,183,408 65 | 2,399,041 72 | 40,762,113 06 |
| Altre Amministrazioni { id. infruttifero . . . . | 113,232,159 08 | 18,523,544 34 | 19,274,680 11 | 112,481,023 31 |
| Incassi fatti dalla Cassa militare di Massaua da regolarizzare . . | » | 1,027,705 99 | » | 1,027,705 99 |
| Totale dei debiti . . . | 496,208,462 58 | 309,871,080 24 | 282,590,092 41 | 523,489,450 41 |

### RIEPI

Conto di Cassa . . . . . . . . . . . . . . . .

Situazione dei crediti di Tesoreria . . . . . . . . .

Totale dell'attivo . . .

Situazione dei debiti di Tesoreria. . . . . . . . . .

Situazione passiva di Cassa . . .

## — Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 agosto 1887.

CASSA.

| AVERE | | |
|---|---|---|
| **Pagamenti dal 1° luglio 1887 al 31 agosto 1887.** | | |
| **Per spese di Bilancio,** compresa la somma di lire 886,527 50 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria | 275,357,416 32 | 275,357,416 32 |
| **Per debiti e crediti di Tesoreria:** | | |
| In conto debiti | 282,590,092 41 | |
| In conto crediti | 98,327,523 62 | 380,917,616 03 |
| Totale dei pagamenti | | 656,275,032 35 |
| **Fondi di Cassa** al 31 agosto 1887 — Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua | 189,609,932 05 | |
| Fondi in via e all'estero — Effetti in portafoglio e Buoni di zecca | 48,803,527 90 | |
| Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali | 87,560,416 50 | 325,973,876 45 |
| Totale | | 982,248,908 80 |

e crediti di Tesoreria.

| CREDITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 30 giugno 1887 | VARIAZIONI | | SITUAZIONE al 31 agosto 1887 |
|---|---|---|---|---|
| | | Aumenti (pagamenti) | Diminuzioni (incassi) | |
| Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare | 16,436,208 55 | 62,217,867 93 | » | 78,654,076 48 |
| Id. Fondo per il Culto id. id. | 4,815,920 67 | 4,815,382 53 | 3,266,097 47 | 6,365,205 73 |
| Altre Amministrazioni id. id. | 26,007,280 21 | 26,572,992 35 | 18,273,741 68 | 34,306,530 88 |
| Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico | 58,900 » | 9,000 » | » | 67,900 » |
| Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro | 2,207,485 78 | » | 16,837 27 | 2,190,648 51 |
| Diversi | 17,247,421 75 | 4,712,280 81 | 5,901,426 35 | 16,058,276 21 |
| Totale dei crediti | 66,773,216 96 | 98,327,523 62 | 27,458,102 77 | 137,642,637 81 |
| Eccedenza dei debiti sui crediti | 429,435,245 62 | » | 43,588,433 02 | 385,846,812 60 |
| Totale come contro | 496,208,462 58 | 98,327,523 62 | 71,046,535 79 | 523,489,450 41 |

LOGO.

| 30 giugno 1887 | 31 agosto 1887 | DIFFERENZE |
|---|---|---|
| 342,276,003 95 | 325,973,876 45 | — 16,302,127 50 |
| 66,773,216 96 | 137,642,637 81 | + 70,869,420 85 |
| 409,049,220 91 | 463,616,514 26 | + 54,567,293 35 |
| 496,208,462 58 | 523,489,450 41 | + 27,280,987 83 |
| 87,159,241 67 | 59,872,936 15 | + 27,286,305 52 |

# PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

*nel mese di agosto 1887 per l'Esercizio 1887-88,*

| INCASSI | MESE di agosto 1887 | MESE di agosto 1886 | DIFFERENZA nel 1887 | da luglio 1887 a tutto agosto 1887 | da luglio 1886 a tutto agosto 1886 | DIFFERENZA nel 1887 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrata ordinaria.** | | | | | | |
| A) **Categoria I.** — *Entrate effettive:* | | | | | | |
| Rendite patrimoniali dello Stato | 1,224,918 63 | 1,160,729 09 | + 64,189 54 | 10,361,784 18 | 10,787,744 87 | — 425,960 69 |
| Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati | 28,519,682 64 | 30,250,979 56 | — 1) 1,731,296 92 | 28,701,016 57 | 30,260,565 39 | — 1,559,548 82 |
| Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile | 22,698,121 16 | 21,526,490 23 | + 2) 1,171,630 93 | 24,529,529 56 | 23,644,252 75 | + 885,276 81 |
| Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze | 14,410,028 27 | 13,609,943 59 | + 800,084 68 | 35,303,285 55 | 33,549,054 77 | + 1,754,230 78 |
| Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie | 1,360,655 32 | 1,341,616 75 | + 19,038 57 | 2,861.383 40 | 2,625,191 50 | + 236,191 90 |
| Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero | 178,626 85 | 45,523 58 | + 133,103 27 | 266,841 42 | 84,630 53 | + 182,210 89 |
| Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc. | 2,329,517 78 | 1,607,865 17 | + 721,652 61 | 4,928,121 26 | 2,896,083 25 | + 2,032,038 01 |
| Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marittimi | 17,213,788 24 | 15,437,140 01 | + 3) 1,776,648 23 | 31,373,233 53 | 29,376,504 89 | + 1,998,728 64 |
| Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo | 6,794,611 20 | 6,563,412 88 | + 231,198 32 | 13,188,125 63 | 12,961,058 89 | + 227,066 74 |
| Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi | 15,686,621 46 | 15,525,748 48 | + 160,872 98 | 30,795,013 34 | 31,471,115 60 | — 676,102 26 |
| Contributi — Tasse di consumo — Sali | 4,826,082 03 | 4,699,445 80 | + 126,636 23 | 8,536,660 03 | 8,567,039 02 | — 30,378 99 |
| Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte | 458 71 | 334 25 | + 124 46 | 508 43 | 786 75 | — 278 32 |
| Contributi — Tasse diverse — Lotto | 10,878,987 83 | 6,328,665 17 | + 4) 4,550,322 66 | 16,394,675 18 | 13,646,652 51 | + 2,748,022 67 |
| Proventi di servizi pubblici — Poste | 3,690,286 70 | 3,405,476 60 | + 284,810 10 | 7,141,278 75 | 6,773,659 63 | + 367,619 12 |
| Proventi di servizi pubblici — Telegrafi | 1,873,354 31 | 1,052,716 22 | + 820,638 09 | 3,356,546 55 | 1,930,580 81 | + 1,425,965 74 |
| Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi | 991,682 35 | 971,324 41 | + 20,357 94 | 2,143,446 03 | 2,234,025 » | — 90 578 97 |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 1,860,876 36 | 1,161,696 94 | + 699,179 42 | 3,374,789 88 | 2,290,763 49 | + 1,084,026 39 |
| Entrate diverse | 198,231 92 | 229,233 48 | — 31,001 56 | 423,504 50 | 400,657 » | + 22,847 50 |
| B) **Categoria IV.** — *Partite di giro* | 12,490,359 57 | 874,775 22 | + 5) 11,615,584 35 | 18,228,948 81 | 6,620,492 72 | + 11,608,456 09 |
| TOTALE *Entrata ordinaria* | 147,226,891 33 | 125,793,117 43 | + 21,433,773 90 | 241,908,692 60 | 220,120,859 37 | + 21,787,833 23 |
| **Entrata straordinaria.** | | | | | | |
| C) **Categoria I.** — *Entrate effettive:* | | | | | | |
| Contributi — Debito del comune di Ancona per dazio consumo dilazionato | 2,500 » | 2,500 » | » | 5,000 » | 5,000 » | » |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 382,501 43 | 694,853 77 | — 312,352 34 | 694,638 77 | 1,135,567 44 | — 440,928 67 |
| Entrate diverse | 36,894 78 | 62,962 43 | — 26,067 65 | 38,161 98 | 63,020 02 | — 24,858 04 |
| Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria | 3,884 05 | 1,473 25 | + 2,410 80 | 6,072 09 | 1,505 99 | + 4,566 10 |
| Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile | 1,384 86 | » | + 1,384 86 | 1,472 67 | » | + 1,472 67 |
| Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi | 151,172 77 | 9,647 79 | + 141,524 98 | 166,878 35 | 27,282 25 | + 139,596 10 |
| D) **Categoria II.** — *Movimento di capitali:* | | | | | | |
| Vendita di beni ed affrancamento di canoni | 1.085,057 03 | 1,419,885 73 | — 334,828 70 | 2,288,612 47 | 2,724,623 90 | — 436,011 43 |
| Riscossione di crediti | 724 88 | » | + 724 88 | 1,768 33 | 1,843 45 | — 75 12 |
| Accensione di debiti | 87,879 56 | 274,709 44 | — 186,829 88 | 666,358 92 | 371,759 02 | + 294,599 90 |
| Capitoli aggiunti | » | » | » | » | » | » |
| E) **Categoria III.** | | | | | | |
| Costruzione di strade ferrate | 26,660,268 85 | 36,009 89 | + 6) 26,624,258 96 | 56,698,392 40 | 154,595 93 | + 56,543,796 47 |
| Capitoli aggiunti per resti attivi | » | » | » | 167,673 26 | » | + 167,673 26 |
| TOTALE *Entrata straordinaria* | 28,412,268 21 | 2,502,042 30 | + 25,910,225 91 | 60,735,029 24 | 4,485,198 » | + 56,249,831 24 |
| TOTALE GENERALE INCASSI | 175,639,159 54 | 128,295,159 73 | + 47,343,999 81 | 302,643,721 84 | 224,606,057 37 | + 78,037,664 47 |

## bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

*comparati con quelli dei periodi corrispondente dell'Esercizio precedente.*

| PAGAMENTI | MESE di agosto 1887 | MESE di agosto 1886 | DIFFERENZA nel 1887 | Da luglio 1887 a tutto agosto 1887 | Da luglio 1886 a tutto agosto 1886 | DIFFERENZA nel 1887 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministero del Tesoro, *compresa la somma di L. 886,527 50 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria* . . . . . . . . | 16,795,174 91 | 22,748,168 46 | — 5,952,993 55 | 54,973,082 77 | 56,660,936 64 | — 1,687,853 87 |
| Id. delle Finanze . . . . . | 20,558,949 11 | 15,254,244 11 | + 5,304,705 » | 29,918,774 13 | 26,523,652 41 | + 3,395,121 72 |
| Id. di Grazia e Giustizia . . | 3,010,412 79 | 2,927,214 26 | + 83,198 53 | 5,477,920 27 | 5,373,804 82 | + 104,115 45 |
| Id. degli Affari Esteri . . . | 1,127,594 39 | 594,535 07 | + 533,059 32 | 1,865,052 17 | 1,126,543 53 | + 738,508 64 |
| Id. della Istruzione Pubblica . | 4,188,196 78 | 2,777,752 45 | + 1,410,444 33 | 6,785,195 87 | 4,777,205 40 | + 2,007,990 47 |
| Id. dell'Interno . . . . . . | 4,535,126 55 | 5,210,505 69 | — 675,379 14 | 13,587,720 64 | 13,343,683 94 | + 244,036 70 |
| Id. dei Lavori Pubblici . . . | 48,911,638 61 | 20,461,018 09 | + 28,450,620 52 | 86,146,806 34 | 55,194,154 94 | + 30,952,651 40 |
| Id. della Guerra . . . . . | 29,480,775 38 | 22,552,963 78 | + 6,927,811 60 | 49,443,566 58 | 42,323,053 57 | + 7,120,513 01 |
| Id. della Marina . . . . . | 14,499,914 19 | 8,395,166 88 | + 6,104,747 31 | 23,413,112 19 | 16,083,362 58 | + 7,329,749 61 |
| Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio. . . . . | 1,932,311 15 | 1,316,760 07 | + 615,551 08 | 3,746,185 36 | 3,039,127 25 | + 707,058 11 |
| TOTALE PAGAMENTI . . | 145,040,093 86 | 102,238,328 86 | + 42,801,765 » | 275,357,416 32 | 224,415,525 08 | + 50,911,891 24 |
| *Differenza* — Eccedenza degli incassi sui pagamenti. . . | 30,599,065 68 | 26,056,830 87 | + 4,542,234 81 | 27,286,305 52 | 160,532 29 | + 27,125,773 23 |
| *Differenza* — Eccedenza dei pagamenti sugli incassi . | » | » | » | » | » | » |
| TOTALE *come contro* | 175,639,159 54 | 128,295,159 73 | + 47,343,999 81 | 302,643,721 84 | 224,606,057 37 | + 78,037,664 47 |

## ANNOTAZIONI.

1) La diminuzione è l'effetto dell'avvenuta abolizione del decimo sulla imposta terreni.

2) L'aumento proviene da maggiori accertamenti sui ruoli e sulle ritenute.

3) L'aumento è imputabile a maggiori daziati di zucchero.

4) La maggiore entrata è dovuta alla regolazione delle vincite e degli aggi pagati coi fondi di riscossione.

5) Il maggiore incasso ha origine dall'introito fatto dei fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative. Nel passato esercizio tale versamento fu effettuato nel mese di marzo 1887.

6) L'aumento dipende dai versamenti fatti in agosto 1887 per prodotto della vendita di obbligazioni ferroviarie per costruzioni e per conto della Cassa degli aumenti patrimoniali; introito che non ha riscontro nella contabilità di agosto 1886.

Roma, 20 settembre 1887.

*Per il Direttore Capo della 5ª Divisione*
L. Assandro.

Visto: *Il Direttore Generale*
Cantoni.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

Parlando della non avvenuta visita dello czar a Stettino, la *Koelnische Zeitung* osserva che, seppure la visita fosse avvenuta, essa, nelle presenti circostanze, non avrebbe avuto la minima significazione politica.

Dopo ciò che è avvenuto non sussiste più che il trattato austro-tedesco, e, quanto alla Germania ed alla Russia, esse devono ormai contentarsi di vivere nei termini di una amicizia la quale basti a giustificare quel qualunque cenno che si usa farne nei discorsi del trono in quel periodo di essi che concerne le relazioni estere.

A fronte della politica attuale dello czar, dice il foglio renano, il sentimento della dignità nazionale impone alla Germania di astenersi da qualunque ulteriore tentativo di resuscitare la sua antica amicizia colla Russia.

La *Kolnische Zeitung* soggiunge:

« Gli sforzi fatti per radunare sotto un medesimo tetto i tre imperatori non sono riusciti, e nella primavera i loro accordi sono spirati senza essere stati rinnovati. Il selvaggio elefante non incederà più oltre tranquillamente fra i suoi due addomesticatori. Ma la Germania, al paro della Russia, ha riconquistata la sua libertà di azione, ed il trattato austro-germanico metterà tanto più salde radici quanto meno esso avrà da tener conto della Russia. Fra la Germania e l'Austria-Ungheria esiste ancora una divergenza riguardo alla questione orientale; ma questa divergenza ha oggimai perduta la sua importanza. Noi tedeschi non abbiamo motivo diretto di non lasciare libera mano alla Russia in Bulgaria, ma fino a quando ogni speranza non sia perduta di far prevalere una qualche forma di conciliazione, non può essere còmpito della nostra diplomazia di affrontare le forze considerevoli che in Europa si oppongono ai piani della Russia. »

Il corrispondente berlinese del *Times* dice che l'articolo della *Koelnische Zeitung* rispecchia benissimo il movimento della opinione pubblica in Germania circa la Russia e la questione orientale.

Si scrive per telegrafo da Sofia 19 settembre al *Times* che il giorno innanzi, ricorrendo l'anniversario dell'unione della Bulgaria colla Rumelia orientale, delle dimostrazioni politiche ebbero luogo in tutte le città bulgare e rumeliote, ma che quella di Filippopoli fu la più entusiastica. Numerosi telegrammi di congratulazione sono stati ricevuti dai signori Stambuloff, Stransky e Zaccaria Stojanoff.

Allo stesso *Times* si telegrafa da Pietroburgo che la stampa russa, nel parlare della supposta intenzione della Germania di bloccare i porti del Mar Nero allo scopo di ottenere una riparazione per gli insulti fatti a Rustciuck al console tedesco, dichiara apertamente che l'intervento isolato della Germania non potrebbe essere tollerato dalla Russia, però che esso minaccerebbe il prestigio di quest'ultima nei paesi orientali. Il governo russo poi, aggiunge il corrispondente, è d'opinione che il suo prestigio sarebbe ancora più compromesso se partecipasse a misure repressive contro uno Stato slavo.

Un telegramma da Vienna allo stesso giornale afferma che la diplomazia germanica continua a mostrarsi ostile al principe Ferdinando, e riguarda la sua caduta come necessaria per ristabilire uno stato di cose conforme ai trattati esistenti e per soddisfare i desiderii dello czar e del popolo russo.

La *Politische Correspondenz*, di Vienna, dal canto suo, pubblica un dispaccio da Costantinopoli, nel quale è detto che alcuni diplomatici in quella capitale si studiano di persuadere la Porta della necessità di disapprovare gli atti del principe Ferdinando e di prendere delle misure in conformità.

Il corrispondente parigino del *Times* ha potuto ottenere da un uomo di Stato inglese le seguenti informazioni intorno ai negoziati pendenti tra la Francia e l'Inghilterra riguardo alla neutralizzazione del Canale di Suez:

« La conferenza del 1885 fu interrotta quando vi si trattò della creazione di una commissione internazionale di sorveglianza. È partendo da questo medesimo punto che il signor Flurens ha riaperti i negoziati.

« Il gabinetto inglese acconsentì a che la commissione si componga di tutti i consoli generali delle potenze al Cairo e, in tal modo, fu eliminata una prima difficoltà.

« Venne poi in campo la questione della presidenza che l'Inghilterra voleva attribuita al rappresentante suo. Si obiettò che una tale concessione avrebbe potuto produrre cattiva impressione alla Camera dei deputati di Francia e far quindi sorgere dei nuovi motivi di diffidenza.

« L'Inghilterra accettò queste obiezioni, nonchè quelle che le furono fatte contro la proposta di affidare la presidenza della Commissione al delegato turco e si terminò coll'accordarsi deliberando che la presidenza della Commissione sarà tenuta dal decano di età dei rappresentanti esteri.

« Si passò poi alla questione della convocazione della Commissione, e si ritenne che l'assemblea dovesse avvenire una volta l'anno, con facoltà di ciascun membro di chiedere straordinariamente altre convocazioni in casi urgenti.

« Si convenne di lasciare ad una Commissione tecnica la cura di determinare la zona neutra lungo le due rive del canale.

« Non rimane più che da intendersi sulla organizzazione e sull'impiego della forza armata che dovrà venire posta a disposizione della Commissione per garanzia della neutralità del canale. Per ora si è già convenuto che il corpo armato non oltrepasserà i due mila uomini e che esso, al pari della Commissione, avrà carattere internazionale. »

---

All'assestamento della questione del canale di Suez, dice l'*Indépendance Belge*, seguirà probabilmente il componimento di un'altra controversia più specialmente anglo-francese, vale a dire quella che si riferisce alle Ebridi.

« È noto, prosegue il diario di Bruxelles, che il ministro degli esteri di Francia, signor Flourens, ha sostenuto costantemente la connessione delle questioni di Suez e delle Ebridi; se adunque esiste realmente un accordo sulla questione del canale, è probabile che fra non molto sia appianata la vertenza diplomatica provocata dall'istallamento di guarnigioni militari francesi sulle coste delle Nuove Ebridi.

« Il *Times* è lieto di questa *liquidazione*, esso sembra anzi ravvisarvi l'indizio o l'occasione di un ravvicinamento serio tra la Francia e l'Inghilterra.

« Ora, più di una volta fu parlato di una nuova *orientazione* della politica inglese nel senso di un accordo più stretto colla diplomazia francese e meno intima colle potenze del nord. Ma, per ora, l'Inghilterra non pare inclinata a prendere una posizione bene determinata nelle questioni continentali, perchè per più di un rispetto essa è costretta a rimanere nella riserva e nel raccoglimento.

« Sarebbe una buona cosa che le questioni di Suez e delle Ebridi fossero risolte con mutua soddisfazione dei due paesi.

« Le disposizioni dell'una verso l'altra se ne avvantaggerebbero; però conviene notare che i negoziati relativi al canale di Suez, se anche ebbero un buon esito, non hanno ancora la forma di un passo definitivo.

« Ciò potrà essere tra qualche settimana. »

---

Come fu già annunziato per telegrafo il re d'Olanda ha aperto il 19 settembre gli Stati Generali che avranno da compiere l'opera della revisione della Costituzione, intrapresa dalle Camere precedenti. La composizione del Parlamento non è stata modificata dalle ultime elezioni. La seconda Camera conta, come in passato, 47 liberali, 19 cattolici e 20 ortodossi protestanti. La prima Camera che è stata pure rinnovata dagli Stati provinciali, si compone di 27 liberali e di 12 conservatori. Questi due corpi avranno da votare uniti sulla seconda lettura delle leggi costituzionali adottate, la scorsa primavera, a semplice maggioranza e che dovranno essere ratificate con una maggioranza di due terzi di voti. I punti della Costituzione neerlandese che devono essere modificati, sono: la successione al trono, l'organamento delle Camere, l'elettorato, l'allargamento delle prerogative della legislatura. Secondo l'opinione che prevale nella stampa dell'Olanda, la ratifica di queste riforme si farà dalla nuova Camera senza ostacoli.

## TELEGRAMMI

### (AGENZIA STEFANI)

GENOVA, 22. — I membri del Congresso ferroviario internazionale, giunti alle ore 10 55 ant. da Milano, furono ricevuti alla stazione dalle autorità e condotti in vettura al palazzo Ducale, dove venne loro offerto un *lunch*.

Il *lunch* era di 500 coperti, e servito nel salone del palazzo Ducale ornato di trofei e bandiere di tutte le nazioni. Parlarono, applauditissimi, Belinzaghi, Podestà e Léon Say.

GENOVA, 22. — La gita in mare offerta ai membri del Congresso ferroviario internazionale dalla Società di Navigazione Generale Italiana è riuscita benissimo. Furono percorse le due riviere fra l'ammirazione degli intervenuti.

Alle ore 6 30 pom. ebbe luogo un brillante ricevimento al Municipio in onore dei membri del Congresso. Vi hanno assistito senatori, deputati e le autorità.

I membri del Congresso, altamente soddisfatti dell'accoglienza qui avuta, sono ripartiti alle ore 9 pom. per Milano.

**L'onorevole Grimaldi a Parma.**

PARMA, 22. — Alle ore 12 1/2 l'onorevole Ministro Grimaldi si recò al Politeama Reynach, ove lo attendevano le autorità, le rappresentanze e numeroso pubblico.

Parlarono il sindaco, il presidente della Commissione agraria ed il presidente della Commissione industriale-scientifica.

Il discorso dell'onorevole Ministro fu interrotto da continue acclamazioni.

Ebbe luogo poscia la distribuzione dei premi agli espositori.

PARMA, 22. — L'onorevole Ministro Grimaldi, assistendo alla distribuzione dei premi agli espositori nel Politeama Reynach, prese la parola dopo il discorso del sindaco, che finì col ringraziare S. M. il Re di avere visitato la Mostra, gridando, fra entusiastici applausi: « Viva Savoia! Viva il Re! Viva l'Italia! », e dopo le relazioni degli onorevoli Griffini e Cugini sui lavori della Giunta.

L'onorevole Grimaldi pronunciò un applauditissimo discorso, di cui ecco il sunto:

« Come deputato e come ministro, tutte le volte che la sorte mi porse occasione di procurare un vantaggio a Parma, lo feci, credendo di compiere un dovere per la nobiltà di questa città. (Applausi).

« Per essere buon deputato e Ministro, bisogna vivere la vita della nazione, comprenderne i bisogni e conformare ad essi le disposizioni legislative (Applausi).

« Ogni parte d'Italia deve ancora vincere le ultime conseguenze dei tempi del servaggio; e noi tutti lottiamo efficacemente per ciò. (Applausi).

« Fra chi crede inutili e chi poco utili le Esposizioni [illegible] Concorsi deve esservi la via giusta dell'uomo pratico, il quale [illegible] toglie l'ammaestramento per migliorare. Vi è chi chiama [illegible] fiere di vanità e feste inutili. Se non altro, [illegible] sostituite alle feste di altri tempi, poco confacenti alla [illegible] nobili del lavoro (Grandi applausi). Se talvolta le Mostre [illegible] portato tutto il desiderato frutto, è colpa di chi le ha [illegible] generale le istituzioni non debbono essere rese responsabili degli errori degli uomini (Applausi).

I Concorsi debbono servire a segnare le diverse tappe che la nostra agricoltura e le nostre industrie compiono verso il progresso; e se tutti siamo interessati a portare il nostro efficace lavoro alla patria grande ed unita, così ogni regione deve portare all'immegliamento della patria i frutti del suo lavoro, facendo vedere l'indefesso ed intelligente studio per andar sempre avanti (Applausi). E ciò tanto nel mondo morale, quanto nel mondo agricolo ed industriale.

Se altre nazioni ci avanzano, è perchè molto prima di noi godettero i vantaggi della libertà; ma se guardiamo il cammino percorso in 27 anni, dobbiamo congratularci del progresso fatto in così breve tempo; e, se non lo facciamo, è perchè noi italiani siamo sempre un poco brontoloni (Applausi — Ilarità). Se è pericolosa la vanità, è anche pericoloso un esagerato purismo, che ingenera sfiducia, e questa sfibra la nobile classe dei lavoratori (Applausi).

L'augusta parola di Sua Maestà il Re, che visitò il Concorso e fu soddisfatto della riuscita di esso ed anche commosso dalle affettuose dimostrazioni avute da questa nobile città, deve servire di conforto e compenso a chi ideò ed attivò queste Mostre (Applausi).

Io, sono ministro, non posso se non dichiararmi anche soddisfattissimo, e ciò non per vana adulazione, ma perchè convinto di questo, avendo visto e toccato con mano gli sforzi lodevoli che qui si fanno per progredire sempre (Applausi). Se tali sforzi mostrano che ancora non si è raggiunta la perfezione, è d'uopo lavorare per raggiungerla; ed in tal senso, non posso non tributare i miei elogi.

Visitando la Mostra industriale, sono stato fortemente colpito dal gran numero di semplici operai che a furia di lavoro paziente ed intelligente, sono divenuti industriali notevoli e produttori. Ciò mostra che questi cittadini sono persuasi che solo il lavoro paziente ed intelligente può portare alle più grandi altezze della vita. Ed io man

cherei al mio dovere, se non esprimessi come sento intera la mia ammirazione. (Lunghi applausi).

Oggi si chiudono le Mostre che hanno avuto breve, ma splendida vita. Che esse ci servano di ammaestramento e ci incoraggino a proseguire nella via del meglio!

La visita breve fatta a questa città lascia nel mio animo incancellabile ricordo per la cortese ospitalità che a voi piacque accordarmi (Applausi). Sovente lungo tempo trascorso insieme lascia freddi ed indifferenti, mentre altre volte breve ora di comunanza di vita lascia profonde ed affettuose memorie. Così è avvenuto per me. La vostra accoglienza affettuosa lascia profonda traccia nell'animo mio ed il più caldo dei miei voti, la più sincera mia speranza sono di essere un qualche giorno in grado di provare a fatti il profondo affetto che in queste brevi ore la vostra città ha in me destato (Fragorosi e lunghissimi applausi. Grandi grida di Viva Grimaldi!). »

Dopo il discorso dell'on. ministro, venne letto l'elenco dei numerosissimi espositori premiati. Sono quasi 1000. Poi la riunione si sciolse al grido di: « Viva il Re! Viva l'Italia! ».

Una nuova ed affettuosa dimostrazione fu fatta all'on. Grimaldi nell'uscire dal politeama Reinach.

L'onorevole Grimaldi visitò la Cassa di risparmio.

Oggi fu chiuso il congresso agrario regionale.

PARMA, 22. — L'onorevole ministro Grimaldi, dopo avere colle autorità e con varie rappresentanze delle esposizioni assistito ad un banchetto di 120 coperti, si è recato al teatro per assistere alla rappresentazione dell'*Otello*, dove fu accolto con calorose dimostrazioni.

MONACO DI BAVIERA, 21. — Camera dei deputati. — Si approva con 133 voti contro 18 il progetto di legge relativo all'imposta sugli alcools.

CAPO SAN VINCENZO, 21 — Il vapore *Iberia*, dell'Orient-Line, è passato qui ieri diretto per Napoli.

SOFIA, 22 — Alcune piccole bande di briganti sono segnalate in due o tre punti. La gendarmeria le insegue con attività, specialmente quella del monte Rilp, dove il monastero è custodito da numerosi gendarmi.

Il viaggio di Zivkoff a Varna si riferisce ad affari di famiglia.

POLA, 22. — Al pranzo dato ieri sera in onore dell'ufficialità della squadra inglese, l'ammiraglio Pitner fece un brindisi alla regina Vittoria, al quale il duca di Edimburgo rispose con un brindisi all'imperatore Francesco Giuseppe.

Più tardi, il duca brindò cordialmente alla marina da guerra austro-ungarica, rilevando i rapporti amichevoli esistenti fra i due imperi.

GROSSWARDEIN, 22. — Tisza, parlando dinanzi ai suoi elettori, rilevò lo sviluppo che l'Ungheria ha preso sotto la sua amministrazione; dichiarò che la situazione finanziaria non è critica e che sarà possibile di elevare alcune imposte. Soggiunse che egli proporrà una riforma nell'amministrazione finanziaria.

Tisza, conchiudendo, disse che tutti gli Stati desiderano la pace, e che si ha fondata speranza che la pace non sarà turbata sì presto.

SPEZIA, 22. — Sono giunte stanotte, provenienti da Portoferraio, le Regie navi *Vittorio Emanuele* e *Vettor Pisani*.

PARMA, 22. — Stamane l'on Ministro Grimaldi ha visitato l'Esposizione industriale scientifica, e nel pomeriggio assisterà, nel Politeama Reynach, alla solenne distribuzione dei premi agli espositori.

PARIGI, 22. — Secondo informazioni avute da fonte autorevole, gli Arabi ricusarono di consegnare Stanley-Falls alle autorità dello Stato libero del Congo ed intendono di restare padroni di quella stazione.

SAN VINCENZO, 22. — Il piroscafo *Perseo*, della Navigazione Generale Italiana, proveniente da Montevideo, proseguì ieri per Barcellona e Genova.

CAIRO, 22. — Il kedive lasciò Alessandria, visiterà Damietta e Rosetta, e risalirà il Nilo fino nell'alto Egitto.

Un leggero abbassamento del Nilo continua ad Assuan.

STOCCOLMA, 22. — È smentita la voce corsa che la regina di Svezia avesse intenzione di ritirarsi in un convento.

# NOTIZIE VARIE

**Imola a Camillo Cavour.** — La *Gazzetta dell'Emilia* di Bologna del 21 corrente scrive:

Ieri, XX settembre, fu inaugurato nell'atrio del municipio d'Imola un busto a Camillo Cavour. Non fu una cerimonia, ma una bella e imponente dimostrazione a ricordo del grande italiano Nell'atrio e su per l'ampio scalone del municipio si pigiava una folla silenziosa e riverente. Su una gradinata era stato disposto un banco, ove al suono della marcia Reale presero posto il sindaco marchese Zappi, il sottoprefetto cav. Palomba, il senatore Scarabelli e gli onorevoli Codronchi e Inviti, e intorno gli invitati e una rappresentanza dell'Associazione Vittorio Emanuele con bandiera e corona d'alloro.

Alle 10 ant. un inserviente del municipio fa cadere il drappo che copre il busto: scoppia un applauso. Sotto il busto in bronzo si legge l'epigrafe: *A Camillo Cavour — che dette all'Italia — essere e sentimenti di libero popolo — gli imolesi XX settembre 1887.*

L'onorevole Codronchi, consegnando a nome del Comitato e dell'Associazione Vittorio Emanuele il monumento al municipio, pronunziò uno splendido discorso, che non possiamo riprodurre per mancanza di spazio.

Dopo il discorso dell'on. Codronchi applauditissimo, parlò il sindaco marchese Zappi a nome del municipio dicendo belle ed opportune parole che ci dispiace di non potere riprodurre per assoluta mancanza di spazio.

Infine parlò il cav. Palomba a nome del Governo, brevemente ed efficacemente.

Furono spediti i seguenti dispacci alla marchesa Alfieri nipote dell'illustre estinto e al sindaco di Torino:

« *Marchesa Alfieri di Sostegno*
*nata Benso di Cavour.*

« San Martino (Asti).

« Oggi, in Imola, inauguratasi per iniziativa Associazione Vittorio Emanuele da me presieduta monumento al conte di Cavour. Dandone annuncio a lei, nipote dell'immortale ministro, compio un dovere di gratitudine come cittadino, di riverenza verso lei, ultima e degna erede del gran nome.

« CODRONCHI ».

« *Sindaco* — Torino.

« Oggi per iniziativa dell'Associazione politica Vittorio Emanuele si è inaugurato un monumento al conte di Cavour. Il memorando 20 settembre fu così solennizzato rendendo un tributo di riconoscenza all'immortale Ministro del Gran Re, che da codesta illustre città proclamava nel 1861 Roma capitale d'Italia.

« Nel dare partecipazione di questa solennità all'egregio capo del municipio di Torino, patria del gran Ministro, esprimo i sentimenti di affetto, di ammirazione e gratitudine verso patriottica città, ove maturarono i destini d'Italia.

« Sindaco: ZAPPI. »

## Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 22 settembre 1887.

In Europa pressione ancora elevata intorno a 770 mm. sulla Isole Brittaniche, alquanto bassa sulla penisola Iberica, sulla Russia centrale e meridionale ed all'estremo sud. Lisbona, Mosca 755.

In Italia nelle 24 ore: barometro notabilmente salito a nord e centro; pioggie generalmente leggere e temporali al centro e sud; venti settentrionali freschi abbastanza forti sul continente; temperatura diminuita specialmente al centro. Stamane cielo coperto sulla Sicilia, nuvoloso sereno altrove; venti generalmente forti da tramontana a greco lungo la costa ionica, deboli e freschi settentrionali altrove; barometro a 765 mm. al nord, a 761 a Portotorres, Napoli, Lecce, a 756 a Malta.

Mare agitato lungo la costa ionica e meridionale adriatica.

Probabilità:

Venti freschi del 1° quadrante, cielo sereno fuorchè al sud; qualche temporale all'estremo sud.

Telegramma del *New-York-Herald* (20). Una depressione barometrica, **che sabato aveva il suo centro all'est di Terranova, cagionerà probabilmente disordini atmosferici al nord dell'Inghilterra e in Norvegia fra martedì sera e giovedì.**

## OSSERVAZIONI METEOPOLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 21 SETTEMBRE 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 756,1

Termometro centigrado . { Massimo = 25,5 ; Minimo = 17,0 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 45 ; Assoluta = 8,15 }

Vento dominante: N.
Stato del cielo: sereno.

## BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

**Roma,** 21 settembre.

| Stazioni | Stato del cielo 7 ant. | Stato del mare 7 ant. | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| Belluno | sereno | — | 25,1 | 13,2 |
| Domodossola | sereno | — | 24,4 | 9,8 |
| Milano | 1/2 coperto | — | 23,0 | 13,7 |
| Verona | sereno | — | 26,0 | 19,1 |
| Venezia | 1/4 coperto | agitato | 28,0 | 17,3 |
| Torino | sereno | — | 22,4 | 11,9 |
| Alessandria | sereno | — | 21,5 | 11,0 |
| Parma | 1/2 coperto | — | 25,0 | 14,8 |
| Modena | 3/4 coperto | — | 26,5 | 16,1 |
| Genova | sereno | calmo | 24,7 | 17,0 |
| Forlì | 3/4 coperto | — | 26,6 | 16,2 |
| Pesaro | coperto | mosso | 24,9 | 15,2 |
| Porto Maurizio | sereno | calmo | 24,2 | 14,4 |
| Firenze | coperto | — | 26,0 | 15,1 |
| Urbino | coperto | — | 23,9 | — |
| Ancona | coperto | mosso | 24,3 | 15,8 |
| Livorno | 1/4 coperto | calmo | 25,0 | 16,8 |
| Perugia | coperto | — | 25,0 | 14,7 |
| Camerino | piovoso | — | 22,2 | 11,0 |
| Portoferraio | 1/2 coperto | calmo | 25,0 | 19,0 |
| Chieti | 3/4 coperto | — | 23,0 | 11,8 |
| Aquila | coperto | — | 24,3 | 12,4 |
| Roma | 3/4 coperto | — | 26,7 | 17,0 |
| Agnone | piovoso | — | 24,2 | 12,9 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 29,0 | 19,0 |
| Bari | 1/4 coperto | calmo | 25,8 | 17,4 |
| Napoli | coperto | calmo | 26,5 | 19,8 |
| Portotorres | 3/4 coperto | calmo | — | — |
| Potenza | 3/4 coperto | — | 22,0 | 13,9 |
| Lecce | 3/4 coperto | — | 29,9 | 18,8 |
| Cosenza | 1/2 coperto | — | 26,2 | 16,0 |
| Cagliari | coperto | legg. mosso | 21,6 | 19,5 |
| Tiriolo | — | — | — | — |
| Reggio Calabria | 3/4 coperto | legg. mosso | 26,0 | 21,7 |
| Palermo | 1/4 coperto | calmo | 30,8 | 15,4 |
| Catania | 1/2 coperto | calmo | 27,5 | 20,4 |
| Caltanissetta | 1/2 coperto | — | 25,0 | 13,5 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 29,6 | 18,2 |
| Siracusa | 3/4 coperto | calmo | 28,9 | 18,9 |

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 22 SETTEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 762,7

Termometro centigrado . { Massimo = 23°,3 ; Minimo = 13,5 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 31 ; Assoluta = 6,17 }

Vento dominante: normale.
Stato del cielo: sereno.

## BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

**Roma,** 22 settembre.

| Stazioni | Stato del cielo 7 ant. | Stato del mare 7 ant. | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| Belluno | 1/4 coperto | — | 19,9 | 11,4 |
| Domodossola | coperto | — | 22,0 | 13,2 |
| Milano | 3/4 coperto | — | 22,5 | 13,3 |
| Verona | 1/2 coperto | — | 22,3 | 14,0 |
| Venezia | 1/4 coperto | calmo | 27,0 | 13,2 |
| Torino | coperto | — | 21,8 | 13,9 |
| Alessandria | 1/4 coperto | — | 21,5 | 14,8 |
| Parma | sereno | — | 22,3 | 10,2 |
| Modena | sereno | — | 21,9 | 10,6 |
| Genova | coperto | mosso | 25,7 | 17,3 |
| Forlì | 1/4 coperto | — | 23,4 | 14,0 |
| Pesaro | 1/2 coperto | agitato | 19,2 | 11,9 |
| Porto Maurizio | 3/4 coperto | mosso | 24,4 | 18,0 |
| Firenze | sereno | — | 23,0 | 9,3 |
| Urbino | sereno | — | 14,8 | — |
| Ancona | 1/4 coperto | mosso | 18,8 | 15,1 |
| Livorno | sereno | legg. mosso | 25,4 | 11,8 |
| Perugia | sereno | — | 17,4 | 9,4 |
| Camerino | sereno | — | 14,2 | 7,9 |
| Portoferraio | sereno | mosso | 23,5 | 16,1 |
| Chieti | coperto | — | 17,0 | 7,4 |
| Aquila | 1/4 coperto | — | 16,1 | 8,9 |
| Roma | sereno | — | 25,5 | 13,5 |
| Agnone | 1/2 coperto | — | 13,1 | 6,8 |
| Foggia | 1/2 coperto | — | 24,9 | 11,9 |
| Bari | 1/2 coperto | agitato | 24,4 | 16,2 |
| Napoli | sereno | calmo | 23,8 | 13,4 |
| Portotorres | sereno | agitato | — | — |
| Potenza | 1/4 coperto | — | 18,7 | 5,9 |
| Lecce | 3/4 coperto | — | 26,5 | 12,5 |
| Cosenza | 3/4 coperto | — | 24,4 | 16,6 |
| Cagliari | coperto | legg. mosso | 30,0 | 19,6 |
| Tiriolo | — | — | — | — |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Palermo | coperto | agitato | 26,6 | 17,9 |
| Catania | 1/4 coperto | mosso | 29,0 | 18,4 |
| Caltanissetta | coperto | — | 22,9 | 13,8 |
| Porto Empedocle | 3/4 coperto | legg. mosso | 26,4 | 16,8 |
| Siracusa | coperto | molto agitato | 29,0 | 21,5 |

## Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 22 settembre 1887.

| VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | GODIMENTO | Valore nominale | Capitale versato | PREZZI IN CONTANTI | Corso Med. | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 prima grida | 1° luglio 1887 | — | — | » | » | » |
| RENDITA 5 0/0 seconda grida | — | — | — | 99 40 45 | 99 43 ¼ | » |
| Detta 3 0/0 prima grida | 1° aprile 1887 | — | — | » | » | » |
| Detta 3 0/0 seconda grida | id. | — | — | » | » | 66 50 |
| Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64 | id. | — | — | » | » | 100 50 |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | id. | — | — | » | » | » |
| Prestito Romano Blount 5 0/0 | id. | — | — | » | » | 98 25 |
| Detto Rothschild 5 0/0 | 1° giugno 1887 | — | — | » | » | 99 50 |
| **Obbligazioni municipali e Credito fondiario.** | | | | | | |
| Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0 | 1° luglio 1887 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 prima emissione | 1° aprile 1887 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 seconda emissione | id. | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 terza emissione | id. | 500 | 500 | » | » | 492 » |
| Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito | id. | 500 | 500 | 483 50 | 483 50 | » |
| Dette Credito Fondiario Banca Nazionale | id. | 500 | 500 | » | » | 484 » |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | |
| Azioni Ferrovie Meridionali | 1° luglio 1887 | 500 | 500 | » | » | 795 » |
| Dette Ferrovie Mediterranee | id. | 500 | 500 | » | » | 626 » |
| Dette Ferrovie Sarde (Preferenza) | id. | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss. | 1° aprile 1887 | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | |
| Azioni Banca Nazionale | 1° luglio 1887 | 1000 | 750 | » | » | 2160 » |
| Dette Banca Romana | id. | 1000 | 1000 | » | » | » |
| Dette Banca Generale | id. | 500 | 250 | » | » | » |
| Dette Banca di Roma | id. | 500 | 250 | » | » | 883 » |
| Dette Banca Tiberina | id. | 200 | 200 | » | » | 575 » |
| Dette Banca Industriale e Commerciale | 1° aprile 1887 | 500 | 500 | » | » | 774 » |
| Dette Banca Provinciale | id. | 250 | 250 | » | » | 282 » |
| Dette Società di Credito Mobiliare Italiano | 1° luglio 1887 | 500 | 400 | » | » | 1038 » |
| Dette Società di Credito Meridionale | id. | 500 | 500 | » | » | 592 » |
| Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz | 1° gennaio 1887 | 500 | 500 | » | » | 2003 » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) | id | 500 | 433 | » | » | » |
| Dette Società Acqua Marcia | 1° luglio 1887 | 500 | 500 | » | » | 2240 » |
| Dette Società Italiana per Condotte d'acqua | id. | 500 | 250 | » | » | 520 » |
| Dette Società Immobiliare | id. | 500 | 280 | » | » | » |
| Dette Società dei Molini e Magazzini Generali | id. | 250 | 250 | » | » | 270 » |
| Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche | — | 100 | 100 | » | » | » |
| Dette Società Generale per l'illuminazione | [illegible] 1886 | 100 | 100 | » | » | 112 » |
| Dette Società Anonima Tramway Omnibus | id. | 250 | 250 | » | » | 309 » |
| Dette Società Fondiaria Italiana | [illegible] | 250 | 250 | » | » | 377 » |
| Dette Società Fondiaria nuove | | 150 | — | » | » | 347 » |
| Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio | [illegible] | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società dei Materiali Laterizi | [illegible] | 250 | 250 | » | » | » |
| **Azioni Società di assicurazioni.** | | | | | | |
| Azioni Fondiarie Incendi | — | 500 | 100 | » | » | 520 » |
| Dette Fondiarie Vita | — | 250 | 125 | » | » | 275 » |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | |
| Obbligazioni Ferrovie 3 0[0, Emissione 1887 | — | 500 | 500 | » | » | 316 ½ |
| Obbligazioni Società Immobiliare | [illegible] | 500 | 500 | » | » | 505 » |
| Dette Società Immobiliare 4 0/0 | [illegible] | 250 | 250 | » | » | 316 ½ |
| Dette Società Acqua Marcia | — | — | — | » | » | » |
| Dette Società Strade Ferrate Meridionali | [illegible] | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia | — | — | — | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0 | [illegible] | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani | — | — | — | » | » | » |
| Buoni Meridionali 6 0/0 | — | 500 | 500 | » | » | » |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | |
| Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | 1° ottobre [illegible] | 25 | 25 | » | » | » |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 0/0 | Francia | 90 g. | » | » | 99 87 ½ |
| | Parigi | chèques | » | » | » |
| 4 0/0 | Londra | g. 90 | » | » | 25 [illegible]4 |
| | | chèques | » | » | » |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | » | » | » |
| | Germania | 90 g. | » | » | » |
| | | chèques | » | » | » |

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . } 29 Agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . . . . 31 id.

*Il Vicepresidente* B. TANLONGO.

**Prezzi in liquidazione:**

Rendita Italiana 5 0[0 1ª grida 99 45, fine corr.
Rendita Italiana 5 0[0 2ª grida 99 50, fine corr.
Az. Banca Romana 1305, 1304, 1303, 1302, fine corr.
Az. Banca Generale 713, 713 ½, 714, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1265, 1264, 1263, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 21 settembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 99 208.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 038.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 145.

V. TROCCHI, *presidente*.

# R. PREFETTURA DI FIRENZE

**Avviso di provvisorio deliberamento.**

Nel pubblico incanto tenutosi in questa Prefettura nel dì 19 settembre corrente, a termini dell'avviso d'asta del dì 30 agosto decorso, per l'appalto dei commestibili e combustibili occorrenti allo stabilimento penale dell'Ambrogiana presso Montelupo-fiorentino dal 1° gennaio 1888, al 30 giugno 1891, è stato aggiudicato l'appalto medesimo dei seguenti lotti nel modo che appresso:

Lotto 1.° — (Pane bianco e pane pei detenuti sani) col ribasso di centesimi 40 per ogni cento lire, e così pel ridotto prezzo di L. 46,911 60.

» 2.° — (Carne di bue e manzo) col ribasso di centes. 60 per ogni cento lire, e così pel ridotto prezzo di L. 18,786 60.

» 3.° — (Vino ed aceto) col ribasso di L. 2 20 per ogni cento lire, e così per il ridotto prezzo di L. 5,545 26.

» 4.° — (Riso, fagiuoli e legumi secchi) col ribasso di L. 14 80 per ogni cento lire, e così pel ridotto prezzo di L. 13,197 48.

» 5.° — (Paste di prima qualità paste di seconda qualità e semolino) col ribasso di L. 8 80 per ogni cento lire, e così per il ridotto prezzo di L. 7,501 20.

» 6.° — (Patate ed erbaggi) col ribasso di centesimi 80 per ogni cento lire, e così pel ridotto prezzo di L. 2,976.

» 7.° — (Olio d'oliva per condimento, petrolio raffinato ed olio d'oliva per illuminazione) col ribasso di L. 1 20 per ogni cento lire, e così pel ridotto prezzo di L. 12,597.

» 9.° — (Legna d'essenza forte e carbone vegetale) col ribasso di centesimi 60 per ogni cento lire, e così pel ridotto prezzo di L. 7,872 48.

Si rende quindi di pubblica ragione che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso, non minori del ventesimo, sui prezzi di deliberamento provvisorio, scadrà alle ore 10 ant. precise del dì 8 ottobre p. v.

Le offerte suddette saranno ricevute da questa Prefettura, nelle consuete ore d'uffizio, insieme al certificato ed alla ricevuta del deposito fatto in una Tesoreria provinciale, prescritti dal precedente avviso d'asta summentovato.

Firenze, lì 23 settembre 1887.

1345 Il segretario delegato: U. RINGRESSI.

# Dinamite Nobel -- Prodotti Chimici

SOCIETA' ANONIMA

Sede Sociale a Isleten (Svizzera) - Fabbriche ad Isleten ed Avigliana

**Avviso agli azionisti**

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 6 ottobre p. v. al tocco e mezzo del pomeriggio alla sede sociale in Isleten, presso Fiora, Canton d'Uri, Svizzera.

**Ordine del giorno:**

1° Revisione dello Statuto ed approvazione delle modificazioni introdottevi.

2° Conferma, se necessario, delle decisioni prese nelle ultime assemblee generali ordinarie e straordinarie.

Per far parte dell'assemblea fa d'uopo possedere almeno cinque azioni e depositarle almeno cinque giorni prima negli uffici della Società a Isleten o ad Avigliana, provincia di Torino.

La ricevuta di deposito servirà di biglietto d'ingresso.

Isleten 18 settembre 1887.

Per il Consiglio d'Amministrazione
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

1344

# CITTÀ DI GENOVA

## Uffizio d'Igiene e Polizia Municipale

**AVVISO D'ASTA** *per miglioria non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.*

A senso e per gli effetti dell'art. 95 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3174, si deduce a pubblica notizia, che l'appalto di cui nel precedente avviso d'asta in data 10 febbraio 1887 per la provvista degli

*Effetti di Casermaggio per le Guardie di P. S.*

a cominciare dal 1.° ottobre 1887 a tutto il dicembre 1894, venne oggi deliberato provvisoriamente per il prezzo di centesimi 56 per ogni letto che sarà provvisto al giorno essendo stato fatto il ribasso di centesimi quattro sul prezzo d'asta, e che il termine utile (i fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo dell'aggiudicazione scade alle 2 pom. del giorno 25 del corrente mese.

Genova, 20 settembre 1887.

1340 Il Segretario del Municipio: R. DRAGO.

(3ª *pubblicazione*)

# Ospedale Maggiore Santa Croce in Mondovì-Piazza

*Avviso d'asta* per affittamento di stabili. Addì ventisette settembre corrente anno, alle ore 10 ant. in Mondovì, sezione di Piazza, palazzo dell'Ospedale si esporrà all'asta pubblica, col mezzo dell'estinzione della candela vergine, l'affittamento per anni nove, a partire dall'11 novembre 1888, delle seguente sei cascine componenti la tenuta detta il Consovero, posseduta dal predetti, Ospedale sul territorio di Morozzo, Montanera o S. Albano-Stura, della misura complessiva di ettari 236 circa, pari a giornate 622 circa, cioè:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cascina S. Camillo | di ett. 39,56,31 | sul prezzo | annuo di L. | 3300 — |
| » S. Bruno | » 39,81,7 | » | » | 3000 — |
| » S. Antonio | » 40,4.74 | » | » | 3000 — |
| » S. Ugo | » 38,84.96 | » | » | 3200 — |
| » S. Anselmo | » 38,44.79 | » | » | 3000 — |
| » S. Guglielmo | » 36,26.07 | » | » | 2500 — |
| | | | Totale L. | 18000 — |

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare a mani del sottoscritto la somma di lire quattrocento per ciascuna delle cascine cui intendono far partito.

L'aumento del ventesimo è ammesso fino al mezzodì del 12 ottobre 1887.

Il deliberatario dovrà guarentire il fitto di tre semestri con ipoteca su stabili o su certificati di rendita sul Debito Pubblico Italiano.

Le altre condizioni sono visibili presso il sottoscritto in ciascun giorno e nelle solite ore d'ufficio.

Mondovì 6 settembre 1887.

1127 Il Segretario: A. CARLO ROVERE.

# Intendenza di Finanza della Provincia di Napoli

**Avviso d'Asta.**

Si rende noto al pubblico che nel giorno 30 corrente mese di settembre 1887, alle ore 12 meridiane, si procederà, nella sala di questa Intendenza, coll'intervento del signor Intendente, ad un pubblico incanto a ribasso, col metodo della estinzione di candela vergine, per lo appalto dello impianto della illuminazione a luce elettrica ad incandescenza nel R. Teatro Mercadante già Fondo, tanto nella sala e corridoi dei palchi e galleria, quanto sul palcoscenico e sua adiacenza. I lavori occorrevoli sono descritti nel capitolato d'onere.

1. L'appalto suddetto, e quindi l'impianto della luce elettrica nel Teatro Mercadante, deve essere ultimato e consegnato per tutto il giorno 10 novembre prossimo 1887: in caso d'inadempimento, l'aggiudicatario è tenuto verso il Demanio dello Stato ad una penale di lire 2000 per ogni giorno di ritardo.

2. La spesa complessiva dello appalto, su cui si aprirà l'incanto, ascende a lire 43,728, giusta la perizia all'uopo redatta dalla sezione tecnica di finanza.

3. Al detto incanto possono concorrere:

*a*) quelli che possono certificare con documenti autentici di avere eseguito impianto d'illuminazione elettrica in pubblici stabilimenti, edifici industriali, o in località private, nelle quali l'impianto della illuminazione elettrica sia stato di una certa importanza;

*b*) le Società per l'impianto della luce elettrica.

4. I concorrenti debbono dare una cauzione provvisoria di lire 8000, da depositarsi in una delle Tesorerie provinciali del Regno, e presentare, all'apertura dell'incanto, la relativa quietanza. Questa cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti dopo l'incanto, all'infuori di quella del deliberatario.

5. Le offerte di ribasso non potranno essere minori di lira una per cento sull'ammontare dell'appalto, nè sarà proceduto a deliberamento se non si avranno almeno due concorrenti.

6. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatto offerta maggiore di ribasso.

7. E' lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta di ribasso sul prezzo di provvisorio deliberamento, entro giorni cinque dall'aggiudicazione, secondo sarà fatto noto da appositi manifesti: purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia garentita col deposito di sopra indicato.

Ottenutasi offerta in grado di ventesimo saranno pubblicati appositi avvisi per procedere a nuovi esperimenti d'asta sul prezzo offerto.

In mancanza di offerte di ribasso del ventesimo, il deliberamento provvisorio diverrà diffinitivo, salvo la superiore approvazione.

Tutte le spese dell'incanto, avvisi d'asta, pubblicazioni, tasse di registro e di segreteria, e quant'altro fosse dovuto per legge, saranno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

Il capitolato d'onere e la sopraccennata perizia possono leggersi presso la 1ª sezione Demanio di questa Intendenza dalle ore 9 ant. alle 4 pom. di ciascun giorno.

Napoli, li 23 settembre 1887.

1355 L'Intendente: TARANTO.

## DIREZIONE TERRITORIALE

**Di Commissariato militare del IV Corpo d'Armata (Piacenza)**

### Avviso d'Asta

*Con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87 a del Regolamento di Contabilità generale.*

Si notifica che nel giorno 30 settembre 1887 alle due pomeridiane, si procederà in Piacenza presso questa Direzione, via al Dazio Vecchio n. 41 piano secondo. avanti il signor direttore, a pubblico incanto, a partiti segreti, per la provvista di frumento occorrente al Panificio Militare sotto indicato.

| N. d'ordine | Indicazione del Magazzino d'introduzione del frumento | Quantità | Numero dei lotti | Quantità per cadun lotto Quintali | Rate di consegna | Somma per cauzione d'ogni lotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza . . Quint. | 3000 | 30 | 100 | 2 | L. 120 |

*Termine utile per la consegna.* — La prima rata dovrà essere consegnata nel termine di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui il deliberatario ha ricevuto avviso dell'approvazione del contratto; la seconda nel termine di altri giorni dieci, coll'intervallo però di altrettanti dopo l'ultimo del tempo utile tra la prima e la seconda. Il pagamento verrà effettuato per intero e per ciascuna rata, completa, come è indicato nel 4° comma dell'art. 53 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

In questo incanto unico e definitivo si procederà al deliberamento anche se si presentasse un solo offerente.

Il frumento dovrà essere nazionale, del peso non interiore a chilogrammi 76 per ogni ettolitro e corrispondente per essenza, pulitezza e bontà, al rispettivo campione appositamente stabilito a base d'asta e visibile presso questa Direzione.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione, e presso le altre Direzioni, le Sezioni staccate e gli Uffici locali di Commissariato militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ed il deliberamento seguirà in questo unico e definitivo incanto, giusta gli articoli 87 (comma A) e 90del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, a favore di colui che avrà offerto un prezzo, per quintale, maggiormente inferiore od almeno pari a quello stabilito dalla scheda segreta, dal Ministero della Guerra.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pranunziarsi seduta stante dalla autorità presiedente l'asta, e non contenere riserve o condizioni.

Per essere ammessi a presentare le offerte dovranno gli accorrenti rimettere alla Direzione di Commissariato militare che procede all'appalto, la ricevuta comprovante il deposito fatto nelle tesorerie provinciali di Piacenza, Parma, Pavia, Genova, Porto Maurizio ed in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni territoriali, le Sezioni staccate e gli uffici locali di Commissariato militare, di un valore corrispondente alla somma di L. 120 per ogni lotto., avvertendo che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno al portatore, od in obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta filigranata con bollo ordinario da una lira, firmati e in piego chiuso e sigillato.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'sta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati e non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante; purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della Legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, di registro, di copia ed altre relative sono a carico dei deliberatari.

Piacenza, addì 20 settembre 1887. Per la Direzione

1336 Il Capitano Commissario : MIGAGLIO.

## PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

### Avviso di seguito deliberamento

Negl'incanti tenuti oggi in quest'ufficio, a tenore del precedente avviso del 22 agosto p. p., per lo appalto della

provvista di commestibili, combustibili ed altri generi di ordinario consumo occorrenti alla Casa di Custodia detta la Generala in questa città, dal 1° gennaio 1888 al 30 giugno 1891,

ebbero luogo i seguenti deliberamenti:

| LOTTI | GENERI | Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto | Prezzi d'asta per ogni genere | Ammontare della fornitura per ogni genere | Ammontare della fornitura per ogni lotto | Ribasso percentuale ottenuto per ogni lotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pane bianco . . . . . . Kil.<br>Pane dei detenuti sani . » | 25550<br>181600 | 0,38<br>0,32 | 9709<br>58112 | 67821 | 1 p. % |
| 2 | Carne di vitello . . . . »<br>Carne di bue e manzo . » | »<br>24200 | »<br>1,20 | »<br>29040 | 29040 | 20,50 |
| 3 | Vino. . . . . . . . . . . Ett.<br>Aceto . . . . . . . . . . . » | 440<br>30 | 40,00<br>35,00 | 17600<br>1050 | 18650 | 12,25 |
| 4 | Riso . . . . . . . . . . . Kil.<br>Fagioli e legumi secchi » | 15000<br>9000 | 0,35<br>0,25 | 5250<br>2250 | 7500 | 6,70 |
| 5 | Paste di prima qualità . »<br>Paste di seconda qualità »<br>Farina di gran turco . . » | 4500<br>15000<br>2000 | 0,50<br>0,40<br>0,22 | 2250<br>6000<br>440 | 8690 | 0,50 |
| 7 | Burro . . . . . . . . . . . »<br>Lardo . . . . . . . . . . . »<br>Cacio . . . . . . . . . . . »<br>Uova . . . . . . . . . . Doz. | 700<br>2400<br>4000<br>3300 | 2,30<br>1,80<br>1,80<br>0,72 | 1610<br>4320<br>7200<br>2376 | 15506 | 0,20 |
| 8 | Legna di essenza forte Mir.<br>Carbone vegetale . . . . »<br>Paglia . . . . . . . . . . . »<br>Foglie di grano turco . »<br>Carbone minerale . . . . » | 55000<br>2500<br>2000<br>10800<br>400 | 0,38<br>0,70<br>1,10<br>0,50<br>1,10 | 20900<br>1750<br>2200<br>5400<br>440 | 30690 | 0,30 |

Si ricorda che il termine utile per fare ulteriore ribasso non minore del ventesimo ai prezzi dei suddetti deliberamenti, è fissato in giorni 15 e scadrà perciò alla 11 ant. del 30 corrente.

Torino, 15 settembre 1887.

1329 Il Segretario di Prefettura: E. LEGNANI.

(1ª *pubblicazione*)

### AVVISO.

I fratelli Giorgio, Luigi ed Augusta Pagani-Cesa, eredi legittimi del defunto notaio dottor Antonio Pagani-Cesa. avvisano di avere nel giorno 15 settembre 1887 presentata domanda al Regio Tribunale di Belluno per lo svincolo delle cauzioni dal defunto prestate quale notaio e quale conservatore tesoriere dell'Archivio di Belluno.

La presente pubblicazione è fatta a termini e per gli effetti degli articoli 38 e 88 della legge sul Notariato.

PAGANI-CESA LUIGI

1342 per sè e per gli interessati.

### AVVISO.

Conosciuto che alla Banca Nazionale fu data in isconto una accettazione falsata a mio nome, nel dubbio che possono esservene altre in circolazione diffido chiunque a riconoscerle per vere, dacchè, non avendo mai firmato cambiali, qualunque mia accettazione o gira non potrebbe essere che falsa.

Roma, 20 settembre 1887.

GIUSEPPE PERSIANI fu Valerio,

1347. Via dell'Impresa, n. 21.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.